Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA

Assemblea

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

ASSEMBLEA

710ª seduta pubblica (pomeridiana)

mercoledì 26 ottobre 2016

Presidenza della vice presidente Fedeli,
indi del vice presidente Calderoli

INDICE GENERALE

RESOCONTO STENOGRAFICO 5

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 41

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 43

I N D I C E

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 5

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 5

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione e approvazione:

(2342) ***Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*:

PRESIDENTE 6
LIUZZI *(CoR)* 6
URAS *(Misto)* 6
CONTE *(AP (NCD-UDC))* 6
SERRA *(M5S)* 7
FLORIS *(FI-PdL XVII)* 8

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE 10

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2342:

PRESIDENTE 13
ANGIONI *(PD)* 10
SACCONI *(AP (NCD-UDC))* 12

Discussione:

(2233) ***Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato*** *(Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*:

(2229) ***Adattamento negoziale delle modalità di lavoro agile nella quarta rivoluzione industriale*** *(Relazione orale)*:

PRESIDENTE 13, 17
SACCONI, *relatore* 13
ANGIONI *(PD)* 17
*ICHINO *(PD)* 19

SALUTO AL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI RAPPRESENTANTI DELL'URUGUAY

PRESIDENTE 21

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2233 e 2229:

PRESIDENTE 21
PAGLINI *(M5S)* 21

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE 23

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2233 e 2229:

PRESIDENTE 23, 34
FAVERO *(PD)* 23
BERGER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)* 26
MANASSERO *(PD)* 28
ZIZZA *(CoR)* 30
DIVINA *(LN-Aut)* 32

SULLA VOTAZIONE FINALE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2342

AZZOLLINI *(FI-PdL XVII)* 34

INTERVENTI SU ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

GIROTTO *(M5S)* 35
BENCINI *(Misto-Idv)* 35
FABBRI *(PD)* 36
CANDIANI *(LN-Aut)* 37

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 27 OTTOBRE 2016 38

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 2342

Articolo 1 41

ALLEGATO B

INTERVENTI

Testo integrale della relazione orale del senatore Sacconi sui disegni di legge nn. 2233 e 2229 43

Testo integrale dell'intervento della senatrice Paglini nella discussione generale dei disegni di legge nn. 2233 e 2229 56

Integrazione all'intervento della senatrice Bencini su argomenti non iscritti all'ordine del giorno 58

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA 60

CONGEDI E MISSIONI 67

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 67

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

INCHIESTE PARLAMENTARI

Annunzio di presentazione di proposte 67

GOVERNO

Trasmissione di documenti..... 68

PARLAMENTO EUROPEO

Trasmissione di documenti..... 68

MOZIONI E INTERROGAZIONI

Mozioni, apposizione di nuove firme 70

Interrogazioni, apposizione di nuove firme 70

Interrogazioni..... 70

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta..... 76

Interrogazioni, da svolgere in Commissione 88

AVVISO DI RETTIFICA 89

N.B. – *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore*

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente FEDELI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,31).*
Si dia lettura del processo verbale.

DI GIORGI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,35).*

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha stabilito all'unanimità di inserire quale unico punto all'ordine del giorno della seduta antimeridiana di domani la discussione del disegno di legge di ratifica dell'Accordo collegato alla Convenzione quadro ONU sui cambiamenti climatici, già approvato dalla Camera dei deputati.

Gli emendamenti al provvedimento dovranno essere presentati entro le ore 18 di oggi.

Restano confermati per la prossima settimana gli altri argomenti previsti dal calendario, a cominciare dai provvedimenti non conclusi (collegato lavoro autonomo, mozioni sull'adeguamento delle infrastrutture idriche e disegno di legge su parchi e aree protette).

Nella seduta pomeridiana di giovedì 3 novembre si svolgerà il *question time* con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Infine, su richiesta del Gruppo Lega Nord, la seduta pomeridiana di oggi terminerà alle ore 18,30.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:
(2342) ***Deputato PES ed altri – Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)* **(ore 16,36)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2342, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta antimeridiana il relatore ha svolto la relazione orale, hanno avuto luogo la discussione generale, la replica della rappresentante del Governo e l'esame dell'articolo unico del disegno di legge.

Passiamo alla votazione finale.

LIUZZI *(CoR)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIUZZI *(CoR)*. Signora Presidente, la nostra dichiarazione di voto, come preannunciato, sarà favorevole. Prendiamo atto della disponibilità, assunta dalla maggioranza già in Commissione, a recepire i suggerimenti ed i consigli pervenuti da larga parte dell'Assemblea; prendiamo atto della volontà del relatore Martini e del sottosegretario Borletti Dell'Acqua a verificare l'emendamento riguardante il carcere di Turi, affinché venga elevato alla dignità di monumento nazionale alla stregua della casa natale; prendiamo atto che il Governo si impegna anche a rivedere la procedura e la normativa in tema di dichiarazioni di monumentalità dei beni culturali, là dove ricorrano i presupposti, allo scopo di armonizzare l'intera materia e rendere, in questa maniera, perequativo il percorso in tutte le Regioni d'Italia.

URAS *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS *(Misto)*. Signora Presidente, intervengo solo per dichiarare il voto favorevole del Gruppo Misto-SI-SEL al provvedimento in discussione.

CONTE *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTE *(AP (NCD-UDC))*. Signora Presidente, anch'io intervengo solo per comunicare il voto favorevole di Area Popolare, associandomi alla considerazione svolta in alcuni interventi durante la fase della discussione in Commissione, per invitare il Governo a rivedere la normativa riguardante la dichiarazione della condizione di monumento nazionale. Effettivamente, si riscontra che per questo tipo di provvedimenti estremamente semplici l'As-

semblea e le Commissioni vengono impegnate in maniera troppo dispersiva. *(Applausi del senatore Mancuso).*

SERRA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA *(M5S)*. Signora Presidente, la figura di Gramsci, intellettuale eclettico e dinamico, politico lungimirante, ma soprattutto scrittore di straordinaria intelligenza, ha contribuito a sviluppare la coscienza critica del Novecento. Antonio Gramsci è stato senza dubbio un uomo di spicco della cultura sarda e italiana. Persona seria, profondamente onesta che, come Emilio Lussu, anch'egli grande combattente politico, ha saputo esprimere al meglio nell'arco della sua breve vita l'attaccamento orgoglioso alla Sardegna e alle sue origini.

Tuttavia, nonostante il grande rispetto che è naturalmente e necessariamente dovuto a un pensatore di questo calibro, riteniamo che il disegno di legge che oggi ci vede impegnati in quest'Aula abbia diverse opacità, che non possiamo ignorare nonostante tutto.

Il nostro ordinamento non prevede una definizione di monumento nazionale né, pertanto, alcuna disciplina applicabile. La conseguenza è che, con l'approvazione di questo provvedimento, non si avrebbe la produzione di alcun effetto giuridico, salvo l'attribuzione di una mera onorificenza. La mancata previsione costituzionale di una riserva di amministrazione e la conseguente possibilità per il legislatore di svolgere un'attività a contenuto amministrativo non può sconfinare nella violazione del principio di uguaglianza sostanziale. Ne deriva che, quando eccezionalmente l'attività legislativa è volta alla realizzazione di attività di carattere non generale ed astratto, bensì particolare e concreto, devono sussistere validi motivi e si devono conoscere i criteri in relazione ai quali sono effettuate le scelte e le relative modalità di attuazione.

Nel ribadire il grande rispetto e, nel mio caso, in quanto sarda, il particolare attaccamento a questa figura, simbolo della Sardegna e del mondo, vogliamo scongiurare che questa occasione crei privilegi che comportino erogazioni di fondi pubblici a favore di un sito culturale e a discapito di altri. Si tratta solo di una questione di metodo e di sostanza.

Siamo certi che la Casa Museo di Antonio Gramsci non possa essere tutelata, valorizzata e protetta con gli strumenti legislativi già esistenti? Sarebbe più ragionevole operare una scelta basata sull'individuazione di una definizione aggiornata di monumento nazionale nell'alveo di un quadro normativo coerente. Sarebbe importante novellare il codice dei beni culturali e del paesaggio, al fine di statuire nuovi e adeguati parametri. Ci sembra corretto non adottare leggi provvedimento fin quando non si arrivi alla definizione di un quadro normativo in cui il significato di monumento nazionale sia chiaro e preciso.

Per questi motivi, il Gruppo del Movimento 5 Stelle esprimerà un voto contrario, proprio perché non siamo indifferenti alla cultura e vorremmo soprattutto che la Casa Museo, che è luogo di conoscenza, non versasse

nella situazione di abbandono nella quale si trova ora. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

FLORIS *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIS *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, la mia dichiarazione sarà un po' più lunga rispetto a quelle che mi hanno preceduto, perché il mio Gruppo non è intervenuto in discussione generale.

Oggi il Senato è chiamato ad esprimere il proprio voto sulla proposta di legge avente ad oggetto la dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci di Ghilarza. È il luogo dove, tra il 1898 ed il 1914, visse Antonio Gramsci, sardo nativo di Ales, uno dei maggiori intellettuali del nostro Novecento.

Di Antonio Gramsci è molto conosciuta la storia politica: è stato tra l'altro, nel 1921, uno dei fondatori del Partito Comunista d'Italia. Ma lo stesso si occupò a tutto campo anche di filosofia, di storia, di letteratura, di glottologia, di teatro e di tradizioni popolari, esplorando con passione e competenza diversi ambiti della conoscenza.

Gramsci è l'autore italiano del Novecento tradotto in più lingue: non dispongo di elementi statistici per verificare l'affermazione, ma è certo che i suoi scritti sono studiati più all'estero che in Italia, dove forse è prevalsa sinora una lettura quasi esclusivamente politica e di parte del grande pensatore. Intendiamoci, Gramsci era un uomo di parte, ma al tempo stesso esprimeva una personalità complessa, che richiede ancora oggi adeguati studi e approfondimenti: quei percorsi di ricerca che si stanno perfezionando negli Stati Uniti, in Irlanda, in Francia, in Tunisia e in tanti altri Paesi del mondo. Anche in Italia il più recente dibattito su Gramsci e sulla sua vicenda carceraria (penso in particolare agli scritti di Luciano Canfora e Franco Lo Piparo) ha posto in luce nuovi elementi di riflessione e interrogativi cruciali, che riaprono i termini di una discussione sempre attuale. Gramsci è dunque un personaggio studiato, molto studiato, ma ancora da scoprire.

La Casa Museo che per legge dello Stato deve diventare monumento nazionale è la casa sita a Ghilarza, centro dell'Alto Oristanese che insiste su un pianoro vulcanico, dove Gramsci, a partire dal 1898, visse con la sua famiglia d'origine gli anni della seconda infanzia e dell'adolescenza. È sicuramente un luogo della memoria di interesse nazionale (e non solo) perché rappresenta lo spazio fisico nel quale le vicende personali di Gramsci si sono intrecciate, negli anni della sua formazione, con quelle della storia d'Italia. Ed è questa la ragione principale per la quale la Casa Museo Gramsci verrà dichiarata monumento nazionale.

Sono pertanto ravvisabili una molteplicità di ragioni storiche, culturali e politiche che giustificano la dichiarazione di monumento nazionale da parte del Parlamento. È stato obiettato - e mi riferisco al voto contrario annunciato dal Movimento 5 Stelle - che nel nostro ordinamento non esiste alcuna definizione di monumento nazionale, per cui staremmo approvando un

qualcosa che non esiste. Ora, a prescindere dalla considerazione che, nella formazione degli ordinamenti giuridici democratici il diritto è sempre preceduto dal fatto, essendo il legislatore chiamato a dare una disciplina a ciò che esiste, è semplice osservare che, in politica, il valore simbolico è sempre molto forte e denso di significati.

La dichiarazione di monumento nazionale, che il Parlamento si accinge ad approvare, tra l'altro, fa seguito al decreto del 26 gennaio 2016, n. 16, adottato dalla competente Soprintendenza alle belle arti e del paesaggio, che ha dichiarato la Casa Museo Gramsci bene d'interesse storico, culturale ed artistico ai sensi del codice dei beni culturali. Ma si tratta di due cose diverse, ancorché in parte convergenti, posto che la Soprintendenza impone un vincolo storico-artistico basato su un giudizio di natura tecnica e non politica.

Qui il valore simbolico - come è stato osservato anche da altre parti - risiede nel riconoscimento della grande valenza storica del pensiero e dell'azione di una delle più importanti figure del Novecento. Tale passaggio non significa che l'opera dell'intellettuale sardo debba essere necessariamente condivisa da ciascuno di noi e in tutti aspetti. Ciò che non può essere disconosciuto è la grandezza dell'uomo e il suo contributo alla formazione della cultura nazionale, così come i socialisti o i liberali, tanto per fare un esempio, riconoscono la grandezza di don Sturzo o di De Gasperi o, ancora, ciascuno di noi riconosce l'importanza di Benedetto Croce ancorché, in ipotesi, non condivida l'idealismo crociano.

Affermare che «Gramsci è di tutti» significa riconoscere il valore di una persona che ha dato un contributo originale alla costruzione di una cultura nazionale, quella italiana, che è e deve restare pluralista e democratica. E questa è la ragione per la quale l'opera intellettuale e morale di Gramsci non può essere circoscritta al patrimonio di un singolo partito politico (e, con tutta onestà, oggi non saprei dire quale) ma deve entrare a far parte, a pieno titolo, della storia civile del nostro Paese e della cultura internazionale, fatto che, come ho detto, è già documentato dalle numerose traduzioni delle sue opere nelle principali lingue del mondo.

Di fronte a personalità di tale spessore, costituisce un giusto riconoscimento attribuire un rango specifico e simbolico al luogo fisico nel quale le stesse mossero i primi passi e lasciarono durevoli tracce di affetti. In questa prospettiva, la modesta casa dei Gramsci, costruita in pietra lavica nel centro storico di Ghilarza, rappresenta il punto d'inizio di una vicenda esistenziale che ha lasciato il segno, ben oltre ed al di là della sua durata effettiva.

Voglio anche evidenziare il forte legame di Gramsci con la Sardegna e con Ghilarza in particolare: un legame denso di significati che attraversa in profondità tutta la sua vita e la sua opera e che troviamo fortemente presente sopratutto nelle «Lettere dal carcere» che, segnando gli affetti più intimi, racchiudono forse l'espressione più nitida della sua complessa personalità.

Penso che dobbiamo essere grati a quanti, nel corso degli anni, hanno consentito che questo importante patrimonio non venisse disperso e cancellato dalla memoria collettiva: dapprima, la sorella Teresina e le nipoti

Diddi e Mimma Paulesu e poi i tanti volontari che, con la loro opera instancabile, hanno reso possibile la trasformazione dell'abitazione di Gramsci in Casa Museo.

Auspico infine che, superato ogni conflitto (proprio nei giorni scorsi il principale quotidiano della Sardegna, «L'Unione Sarda» ha dato notizia dello sfratto intimato alla Casa Museo), la proprietà e la gestione del bene, per il rilievo che sempre più vengono ad assumere, siano affidati ad una gestione plurale, espressione delle istituzioni, delle associazioni e degli studiosi che maggiormente hanno dedicato il loro tempo e le loro energie all'analisi del pensiero di Gramsci senza spirito di parte. Con questo auspicio, a nome del Gruppo parlamentare Forza Italia, esprimo il voto favorevole sul disegno di legge avente ad oggetto la «Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza». *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo le studentesse, gli studenti e gli insegnanti dell'Istituto comprensivo «Brin», sede staccata «L. Lanzi» di Stroncone, in provincia di Terni. Benvenute e benvenuti al Senato. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2342 (ore 16,51)

ANGIONI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIONI *(PD)*. Signora Presidente, colleghi senatori, Ghilarza è un centro della provincia di Oristano che nei primi del Novecento contava poco più di 2.000 abitanti. La famiglia Gramsci si trasferisce in quel paese nel 1898 e va ad abitare in una modesta casa costruita, come si ricordava poco fa, con la pietra lavica, che è la pietra tipica di quel territorio. In quel territorio e in quella casa Antonio inizia la sua formazione scolastica e culturale. Dopo pochi anni, la sua famiglia, ridotta in condizioni di povertà, in particolare per l'assenza del padre, deve provvedere alle proprie necessità arrangiandosi come può e anche Antonio, che è il quarto di sette figli, pur avendo una grande passione per gli studi, non può iscriversi al ginnasio ed è costretto ad andare a lavorare, come lui stesso ricorderà, all'ufficio del catasto di Ghilarza, dieci ore al giorno per nove lire, che era il prezzo di un chilo di pane.

Negli anni seguenti, egli riuscirà a riprendere gli studi e a concludere il liceo nel 1911. In quello stesso anno, grazie a una borsa di studio, riesce a iscriversi all'università di Torino. Nel 1911 Gramsci lascia per la prima volta la Sardegna e si trasferisce in una Torino industrializzata e in pieno fermento sociale e politico, anche per il crescente radicamento negli ambienti intellettuali e politici del pensiero socialista, al quale aderisce con entusia-

smo. Da quegli anni in poi nasce un Gramsci a dimensione nazionale e la Sardegna, Ghilarza e la casa di famiglia faranno parte dei suoi ricordi di adulto, rappresenteranno le sue radici più profonde e saranno poi la lente con la quale penserà al mondo nei lunghi e duri anni di prigionia. Certo, quella casa non rappresenta l'unico luogo della formazione di Gramsci; molto hanno rappresentato per la sua formazione Torino, Roma, Mosca e, purtroppo, le diverse tappe che i carceri gli hanno imposto di fare, tuttavia la casa di Ghilarza, per certi versi, è stata per la sua intera esistenza l'unico luogo che Gramsci ha identificato veramente come la sua casa familiare. E, allora, perché fare della casa dei Gramsci un monumento nazionale? Non credo sia solo per rendere omaggio ad un uomo che ha pagato con il carcere e poi con la vita le sue convinzioni filosofiche e politiche. Credo, invece, sia corretto, a maggior ragione oggi, mantenere un giudizio il più possibile storico e completo della figura di Gramsci. Alla sua vicenda umana di uomo privato della propria libertà va sempre associata la sua natura principale di pensatore e di politico. È vero, da alcuni scritti giovanili e, ancora più, in quelli raccolti nei quaderni dal carcere, emerge un Gramsci appassionato di storia, curioso e appassionato della filosofia e della letteratura (come più volte è stato ricordato oggi, egli è stato un giornalista e un raffinato critico letterario). Un Gramsci anche sensibile, affettuoso fino alla tenerezza quando scrive a sua moglie Julca Schucht o ai suoi figli Delio e Giuliano; quando pensa alla sua famiglia e al suo paese. Tra l'altro, Gramsci resterà sempre molto legato alla sua terra, anche se da adulto prenderà le distanze dalle sue posizioni giovanili separatiste - scriverà più tardi: «Quante volte avrò detto "a mare i continentali"», che è a un'espressione che noi sardi conosciamo ancora molto bene - per arrivare a guardare la Sardegna, seppure con le sue peculiarità, come ad un pezzo d'Italia. Scriveva ancora nel 1931 alla cognata Tatiana: «Io stesso non ho alcuna razza. Mio padre è di origine albanese, tuttavia, la mia cultura è italiana, fondamentalmente questo è il mio mondo».

Da una cella in cui è recluso dalla dittatura fascista, Gramsci riesce a pensare prepotentemente alla vita, alle persone e alle loro vicende. Forse si sofferma su quegli aspetti anche in maniera più attenta di come avrebbe fatto nella sua condizione di uomo libero. Certo, Gramsci era tutto questo e anche questo, e oggi quelle «Lettere dal carcere» rappresentano un patrimonio per l'intera letteratura dell'umanità. Sicuramente già questo sarebbe sufficiente per rendere la sua casa dell'infanzia e dell'adolescenza monumento nazionale. Gramsci era, però, innanzi tutto, un ideologo, un politico, ed era soprattutto uno dei fondatori, nel 1921, del Partito Comunista Italiano.

Né il carcere né la malattia hanno mai scalfito il suo convincimento della necessità di costruire una società nuova, un destino diverso per l'umanità, la liberazione di tutti gli oppressi e delle classi sociali subalterne dal giogo dello sfruttamento. Gramsci scriveva: «La Rivoluzione francese ha abbattuto molti privilegi, ha sollevato molti oppressi; ma non ha fatto che sostituire una classe all'altra nel dominio». È questo il pensiero di uno che era uomo di parte, un comunista.

Centrale, poi, com'è noto, è la sua elaborazione sul concetto di egemonia, uno degli aspetti più studiati del pensiero gramsciano: le classi dominanti impongono i propri valori politici, culturali, la propria morale al re-

sto della società; chi può imporre questi valori gestisce il potere e mantiene insieme classi dominanti e classi subalterne. In Gramsci il sogno di una nuova società di uguali si concilia sempre con l'idea di una società di liberi, anche all'interno di una cornice ideologica rigida e fondamentalmente dogmatica.

Gli studiosi del suo pensiero, da decenni, ancora oggi, si interrogano sulla conciliabilità delle sue posizioni con quelle espresse da altri pensatori comunisti come lui, suoi contemporanei, ortodossi, quelli dopo la rivoluzione del 1917, alla linea marxista-leninista.

A mio parere, non è solo l'articolazione di pensiero politico e filosofico, ma è, in particolare, la conciliazione del sogno di una nuova società, della partecipazione di intere masse al proprio destino e di libertà, che ha reso Gramsci il pensatore italiano del Novecento più studiato e letto nei cinque Continenti; anzi, ad oggi, uno degli italiani più conosciuti di tutti i tempi.

La casa di Gramsci, che è divenuta negli anni Sessanta sede della omonima associazione, è stata un centro di rapporti tra ex partigiani, intellettuali, sindacalisti e studiosi, che furono i promotori, negli anni Ottanta, della sua restaurazione. Oggi è un museo e un centro di documentazione, di ricerca e di attività culturali. Se essa è meta di visitatori provenienti da tutto il mondo, e in particolare di giovani studenti, il merito è di tutti coloro che hanno cercato ostinatamente di mantenere quella casa come il luogo della memoria gramsciana, prima tra tutti la sorella Teresa, l'amatissima Teresina per Gramsci, e le sue due figlie Diddi e Mimma Paulesu.

Che cosa resta oggi di Antonio Gramsci? Dopo la caduta dei muri e l'esperienza, inizialmente esaltante e poi drammatica, dei Paesi che aspiravano a fondarsi sui principi marxisti, resta un Gramsci vitale e centrale nel pensiero democratico moderno di diverse generazioni non solo italiane e in una dimensione planetaria. Dice giustamente l'economista premio Nobel, Amartya Sen, che l'influenza di Antonio Gramsci sulla storia della filosofia va molto al di là del marxismo.

Con la casa di Gramsci monumento nazionale vogliamo ricordare a noi tutti e alle future generazioni un uomo, un pensatore, un politico e un pezzo di storia del nostro Paese che è giusto preservare qualunque sia il giudizio storico e politico che si voglia dare al suo pensiero.

Vorrei ringraziare per l'iniziativa assunta dalla nostra collega, onorevole Pes, alla Camera dei deputati. Desidero dire una cosa ai colleghi che hanno sollevato dubbi sull'efficacia di rendere monumento la casa di Gramsci, facendo anche riferimento a considerazioni un po' strampalate, come quelle che ho sentito pronunciare stamattina da un collega: il provvedimento che ci apprestiamo a votare ha una grande valenza morale per la memoria del nostro intero Paese. Per questo motivo, il Partito Democratico voterà convintamente a favore del provvedimento in esame. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

SACCONI *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

SACCONI *(AP (NCD-UDC))*. Signora Presidente, mi asterrò dal voto per ragioni di metodo e merito.

La ragione di metodo riguarda l'uso o - meglio dire - l'abuso dello strumento legislativo, che non ritengo necessario per tutelare i molti simboli della nostra memoria.

Dal punto di vista del merito, porto rispetto per la vita e il pensiero di Antonio Gramsci, che ritengo sia stato spesso originale e profondo, ma credo che non abbiamo una memoria condivisa dalla Nazione, come taluni hanno invece affermato oggi. Anzi, non abbiamo nemmeno una memoria condivisa dalla sinistra italiana.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione finale.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi)*.

Discussione dei disegni di legge:
(2233) ***Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato*** *(Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*
(2229) ***SACCONI ed altri. – Adattamento negoziale delle modalità di lavoro agile nella quarta rivoluzione industriale***
(Relazione orale) **(ore 17,04)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 2233 e 2229.

Il relatore, senatore Sacconi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

SACCONI, *relatore*. Signora Presidente, giunge finalmente all'esame dell'Assemblea un provvedimento atteso, collegato al disegno di legge di stabilità riferita all'anno in corso e finito di esaminare già nel mese di luglio scorso dalla Commissione lavoro, previdenza sociale, la quale ha svolto

un'ampia attività che mi auguro troverà sostanziale conferma da parte dell'Assemblea.

Io mi limiterò a leggere alcune considerazioni di carattere generale, consegnando alla Presidenza la puntuale descrizione del provvedimento, soprattutto laddove esso è stato corretto e integrato - opportunamente, a mio avviso - da parte della Commissione.

Il cambiamento del lavoro inizia ad essere finalmente compreso nella sua profondità. Le nuove tecnologie digitali hanno effetti pervasivi per cui ogni programma orientato a diffonderle, come il recente Industria 4.0 del Governo, non può prescindere dalla relazione biunivoca tra esse e il mercato del lavoro.

Recentemente il World Economic Forum ha sottolineato come i principali cambiamenti sottesi alla grande trasformazione del lavoro si produrranno nei prossimi cinque anni e perciò richiedono una immediata strategia al fine di evitare polarizzazione dei benefici professionali e reddituali su un'esigua minoranza di lavoratori, disoccupazione di massa, obsolescenza di professionalità e competenze, aggravamento del già marcato disallineamento tra domanda e offerta di lavoro, marginalizzazione dell'Italia nello scenario economico globale.

Fattori demografici, inefficienze strutturali nel mercato del lavoro, nella formazione, nella scuola, nell'università con particolare riguardo alla ricerca, nei servizi creditizi e finanziari, collocano l'Italia in una posizione di particolare debolezza nel nuovo scenario di marcato dinamismo e agilità che pure dovrebbe essere propizio alle dimensioni delle nostre imprese e ai caratteri originali dei nostri lavoratori e imprenditori.

Le tecnologie digitali cambiano l'organizzazione della produzione di beni e servizi e, in conseguenza, cambiano il lavoro con caratteristiche di velocità e di imprevedibilità che non hanno precedenti. Vengono progressivamente abbandonati i modelli organizzativi verticali, fondati sull'esecuzione di ordini gerarchicamente impartiti e sul relativo potere di controllo; si affermano relazioni lavorative orizzontali che lasciano spazio alla creatività e alla responsabilità; il lavoro si realizza per cicli, per fasi o per obiettivi; cambia radicalmente il concetto di inquadramento e di mansione staticamente inteso, si smaterializza la postazione fissa, l'orario di lavoro diventa flessibile e talora autogestito; la retribuzione viene definita in modo crescente per risultati.

Anche la più recente evoluzione della riflessione manageriale segnala una tendenziale evoluzione delle aziende da organizzazioni economiche finalizzate, anche per espressa definizione codicistica, alla mera produzione o allo scambio di beni e di servizi, a vere e proprie *learning organizations* in cui sono sempre più diffuse figure professionali ibride a metà tra la ricerca e la gestione del cambiamento nei processi produttivi e organizzativi che integrano lavoro, apprendimento, ricerca e progettazione, generando un elevato valore aggiunto in termini di innovazione nei processi produttivi e/o nei modi di erogare servizi.

Questi tumultuosi cambiamenti, che incidono su impresa e lavoro, non sono solo di tipo economico. Stili di vita, preferenze, esigenze personali e professionali sono in rapida evoluzione. Non più un posto di lavoro per

tutta la vita, come diciamo da tempo, ma neanche un unico luogo di lavoro durante lo stesso rapporto di lavoro e neppure un orario fisso. Non poche persone preferiscono esse stesse, oggi, lavorare per obiettivi ed essere conseguentemente valutate sulla base della produttività e sul risultato raggiunto piuttosto che in base a parametri come l'orario di lavoro e la presenza fisica nei locali aziendali. La mobilità e il cambiamento del lavoro non sono più considerati in negativo ma anche come un passaggio spesso obbligato per acquisire nuove e maggiori competenze.

Le tecnologie di nuova generazione non sono altro, in questa dimensione, che uno strumento funzionale a questi profondi mutamenti sociali e culturali, aprendo nuove opportunità professionali e occupazionali. L'agilità, insomma, diventa una caratteristica pervasiva della vita e in essa delle prestazioni lavorative. Essa non si risolve nel solo lavoro a distanza o nel solo incremento della produttività indotto dal risparmio di tempo, così come la migliore conciliazione tra tempo di lavoro e tempo di famiglia non è l'unico potenziale beneficio per il lavoratore. Si tratta quindi non di fissare i cambiamenti, immaginando di codificarli in nuove norme, destinate ad essere sempre incapaci di comprendere una realtà dalle molte sfaccettature e in rapido divenire, ma di individuare strumenti duttili, utili ad accompagnare l'impiego delle tecnologie in modo che esprimano tutti i vantaggi potenziali per i lavoratori e per le imprese. Per questo le norme devono essere semplici e certe. Una *soft regulation*, come diceva Biagi, di tipo promozionale, con rinvio all'accordo diretto tra datore di lavoro e lavoratore delle modalità specifiche con cui le parti si adattano reciprocamente. La libera contrattazione collettiva, soprattutto di prossimità, potrà sempre offrire una utile cornice.

Necessario sarà però anche un piano straordinario di alfabetizzazione digitale, utilizzando i fondi interprofessionali, con lo scopo di riqualificare i molti lavoratori che in Italia sono stati a lungo occupati nelle attività ripetitive della tradizionale produzione manifatturiera e che devono ora transitare verso nuove professioni. In questo contesto, le forme autonome di lavoro hanno fortemente subito le conseguenze della crisi economica, costituendo il corpo sociale che più ha vissuto processi di impoverimento relativo, e nel presente vivono una condizione di fragilità, accentuata dalla elevata pressione fiscale e regolatoria, nonché dalla mancanza di un'architettura complessiva di sostegno e di protezione. Non si tratta di partire dal presupposto che i titolari di partita IVA siano involontariamente tali e perciò aspiranti alla subordinazione, definendo in conseguenza le tutele, ma di individuare soluzioni che consentano loro di assorbire gli effetti negativi, attraverso forme di protezione compatibili con la natura autonoma, di essere soggetti ad una tassazione più equa e ad una regolazione semplice, di essere maggiormente protetti dalla legge nei rapporti contrattuali, di poter valorizzare le capacità professionali attraverso investimenti detassati nella continua riqualificazione delle proprie competenze, la possibilità di partecipare, anche in forma associata, ai bandi di gara e la stessa capacità, quando organizzate in ordini, di svolgere funzioni di pubblico interesse in una logica sussidiaria.

Dobbiamo comunque considerare le possibilità di consolidamento e sviluppo tanto delle professioni ordinistiche, quanto di quelle non ordinistiche. Alcuni rilevanti profili, pure oggetto di esame in Commissione, sono

stati poi rinviati alla legge di stabilità in ragione degli oneri che comportano. Ci si riferisce ad alcune misure in materia tributaria, come una definizione più certa della "autonoma organizzazione" ai fini del pagamento dell'IRAP o il definitivo superamento degli studi di settore, con modalità premiali dell'affidabilità fiscale, alla riduzione dell'aliquota previdenziale, al superamento o alla riorganizzazione in termini trasparenti della stessa gestione separata presso l'INPS, alla definizione certa della possibilità di partecipare dei Confidi e di avere le relative garanzie. Allo stesso modo si dovranno individuare modi di regolare le prestazioni che si appoggiano alle piattaforme digitali, per garantire gli utenti circa la qualità dei servizi ricevuti e gli stessi collaboratori circa la equità della remunerazione.

Mi avvio a concludere, citando Marco Biagi, il quale ci diceva, con preveggenza, che «la stessa terminologia adottata nella legislazione lavoristica (...) appare del tutto obsoleta. Assai più che semplice titolare di un "rapporto di lavoro", il prestatore di oggi e, soprattutto, di domani» così diceva allora «diventa un collaboratore che opera all'interno di un "ciclo". Si tratti di un progetto, di una missione, di un incarico, di una fase dell'attività produttiva o della sua vita, sempre più il percorso lavorativo è segnato da cicli in cui si alternano fasi di lavoro dipendente ed autonomo, in ipotesi intervallati da forme intermedie e/o da periodi di formazione e riqualificazione professionale».

Pensate alle conseguenze sul piano dei versamenti contributivi, per cui non un euro di versamento contributivo può essere perduto in questa vita lavorativa così diversa da quella che abbiamo sin qui conosciuto. Ne deriverebbe, quindi, l'esigenza di uscire dal vecchio e pesante impianto regolatore del lavoro, figlio del vecchio mondo, attraverso un testo unico disegnato su quello Statuto dei lavori di cui parlava Biagi. Un testo rivolto, cioè, a regolare in modo essenziale tutti i lavori con poche norme inderogabili fondate sui principi costituzionali e comunitari, tutele proporzionate alla effettiva fragilità socioeconomica in ogni tipo di prestazione e principalmente rivolte alla occupabilità, la tutela maestra per ogni persona, molto rinvio alla contrattazione di prossimità, anche individuale, o al rapporto specifico tra committente e prestatore per la reciproca adattabilità tra le parti, tra le persone.

In attesa di una ambiziosa e duratura sintesi, quale appunto ho qui auspicato, quella di un testo unico denominato «Statuto dei lavori», la disciplina del lavoro ha tuttavia bisogno di ulteriori misure urgenti per il sostegno alle libere professioni e lo sviluppo del lavoro "agile". Il provvedimento che giunge oggi all'esame dell'Assemblea è la sintesi del disegno di legge del Governo n. 2233, collegato alla legge di stabilità 2016, e del disegno di legge a mia prima firma n. 2229. La Commissione ha svolto, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, un buon lavoro di sintesi, in un clima che credo di poter definire cooperativo.

Per questa ragione auspico che l'Assemblea voglia confermare sostanzialmente il testo prodotto, rinviando ad altri strumenti normativi gli ulteriori interventi che gli ordini del giorno potrebbero indicare. Ordini del giorno che potrebbero sostituire anche molti degli emendamenti proposti, per cui potrà valere la pena esaminarli al punto in cui li troveremo, per indi-

viduare, se condivisi (e molti di essi lo sono), luoghi nei quali trovare per essi una soluzione legislativa.

Come ho già annunciato, per il resto consegno una descrizione puntuale delle modifiche e delle integrazioni introdotte dalla Commissione e, più in generale, del testo che è all'esame dell'Aula e che, mi auguro, presto giungerà all'approvazione definitiva da parte del Parlamento. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC))*.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza a consegnare il testo.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Angioni. Ne ha facoltà.

ANGIONI *(PD)*. Signora Presidente, negli ultimi decenni di fatto la richiesta di nuove figure professionali da parte del mercato, accompagnato dall'introduzione, nel nostro ordinamento, di norme che hanno fatto nascere nuovi contratti di collaborazione, ha reso la categoria del lavoro autonomo molto diversa dal passato, e certamente non meno degna di protezione di quella del lavoro dipendente.

Anzi, gli effetti della crisi economica degli ultimi anni si sono abbattuti su di essi e solo ultimamente si è accelerato il loro riconoscimento come categoria di lavoratori bisognosi di attenzioni e di tutele, anche per la debolezza, se non l'assenza, per molto tempo, di strumenti associativi identificabili come credibili sostenitori delle loro rivendicazioni.

Quando si parla di crisi di rappresentanza del mondo del lavoro non si può non fare riferimento all'incapacità di rappresentare per molto tempo il lavoro e i lavoratori autonomi. Oggi è un dovere per le istituzioni del nostro Paese occuparsi di una categoria di lavoratori che ha bisogno di nuove norme di protezione e di tutela, oggi deboli o, per alcuni versi, assenti.

L'Italia è tra i Paesi quello con il più alto numero di lavoratori autonomi: oltre il 26 per cento sul totale degli occupati. La Francia ne conta il 7 per cento, la Germania il 10 per cento; solo la Grecia ha una percentuale superiore alla nostra, ma ritengo che ciò sia la conseguenza della drammatica crisi economica in cui ancora versa quel Paese e della perdita di centinaia di migliaia di posti di lavoro subordinato negli ultimi anni.

L'alto numero di lavoratori autonomi nel nostro Paese ci consente però di porre in premessa una domanda: si tratta sempre di lavoro naturalmente autonomo o spesso si tratta di forme di lavoro sostanzialmente subordinato ma mascherato da lavoro autonomo? Perché, se è vera la seconda ipotesi (e noi sappiamo che è vera), affrontando questo disegno di legge, dobbiamo capire come le nuove norme possano scoraggiare quelle forme distorsive del lavoro autonomo vero e proprio.

Parti dell'opposizione ritengono che questo disegno di legge incoraggi il lavoro "mascherato". Io penso, invece, che le nuove norme limitino l'utilizzo di questi rapporti per finalità distorsive. Lo fa innanzitutto quando, all'articolo 3, si definiscono abusive e prive d'effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, o, nel caso di contratto a prestazione continuativa, di recedere da esso senza un congruo preavviso.

Uno degli aspetti più positivi del disegno di legge mi sembra quello di porsi l'obiettivo di costruire per i lavoratori autonomi finalmente un sistema di garanzie e tutele (un aggiornamento del nostro *welfare*) capace di dare risposte alle esigenze di questi lavoratori che oggi non sempre hanno. Lo fa all'articolo 6, quando delega il Governo ad approvare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi con la finalità di abilitare gli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali finanziate da apposita contribuzione destinate innanzitutto «agli iscritti che hanno subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà». Lo fa, ad esempio, anche prevedendo che i centri per l'impiego e gli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro si dotino di uno sportello dedicato al lavoro autonomo.

Ancora, l'articolo 12, introduce una norma richiesta da tempo, in particolare delle lavoratrici autonome: si prevede che l'indennità di maternità spettante per i due mesi precedenti al parto e per i tre mesi successivi, venga riconosciuta a prescindere dalla effettiva astensione dall'attività lavorativa. Importantissimo è poi, l'articolo 13: «La gravidanza, la malattia e l'infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente non comportano l'estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione, su richiesta del lavoratore, rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare». Io avrei preferito che la norma si fermasse a questo principio ma purtroppo - almeno a mio parere - continua ad affermare: «fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente».

Sempre in tema di maternità mi sembra importante la disposizione che prevede la possibilità di sostituire la lavoratrice autonoma da parte dei familiari della stessa. È prevista, tra l'altro, la possibilità di copresenza della lavoratrice e del suo sostituto.

Infine, l'articolo 12, modificando l'articolo 409 del codice di procedura civile, formalizza in maniera molto chiara il fatto che la collaborazione si intende coordinata quando il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa. Si tratta quindi di un provvedimento importante e richiesto.

Avviandomi alle conclusioni, il secondo argomento affrontato dal provvedimento oggi in discussione, quello inerente il lavoro agile, rappresenta una opportunità di migliorare la gestione del contratto di lavoro, non rappresentando una tipologia contrattuale a sé stante. Le nuove disposizioni prevedono infatti che sia indispensabile raggiungere un accordo formale tra le parti, tra datore di lavoro e lavoratore. In particolare, con il lavoro agile si concretizza la possibilità di incrementare la produttività e di agevolare una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Il disegno di legge al nostro esame è quindi un provvedimento importante, atteso da anni da un mondo che ha bisogno di maggiore attenzione. Noi oggi lo facciamo, dando a quel mondo l'attenzione e le tutele che oggi non ha. Cerchiamo di farlo e io ritengo che sia giusto votare a favore del provvedimento. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ichino. Ne ha facoltà.

*ICHINO *(PD)*. Signora Presidente, il provvedimento in esame volta pagina rispetto a una lunga stagione nella quale il diritto del lavoro ha considerato il lavoro autonomo come ontologicamente estraneo al proprio campo di applicazione. Ora finalmente si riconosce in modo organico e compiuto che anche il lavoro autonomo, come quello di chiunque tragga dalla propria professione e dalla propria attività il necessario per il proprio sostentamento, ha alcune esigenze di sicurezza. Esigenze che, in questo caso, non possono essere soddisfatte all'interno del contratto di lavoro, ma possono e devono essere soddisfatte nell'ambito del rapporto previdenziale. Si riconosce che anche il lavoro autonomo, come quello di qualsiasi altro operatore nel tessuto produttivo, può soffrire di abusi di posizione dominante a situazioni di dipendenza economica nei confronti del committente, da cui derivano distorsioni contrattuali che devono essere corrette. Dunque salutiamo questo disegno di legge come un fatto di grande rilievo nell'evoluzione di una branca dell'ordinamento che in questi anni sta rinnovando profondamente i propri principi ispiratori e i propri contenuti. Riteniamo inoltre importante che anche l'opinione pubblica sia informata di questa novità legislativa più e meglio di quanto lo sia stata fin qui.

È importante anche la seconda parte del disegno di legge, che intende promuovere l'area del lavoro subordinato che più si avvicina al lavoro autonomo per essere un segmento temporale della prestazione regolata consensualmente in modo simile al lavoro autonomo, e più precisamente per il venir meno del coordinamento spazio-temporale. Ci riferiamo al caso cioè in cui, nell'ambito della giornata, della settimana, o del mese di prestazione lavorativa, il datore di lavoro e il prestatore si accordano perché la prestazione stessa possa svolgersi senza il vincolo di luogo e di orario, che caratterizza la figura classica del lavoro subordinato.

Tuttavia, a proposito di questa parte del disegno di legge, credo che in relazione ad alcuni aspetti del provvedimento dobbiamo verificare se alcune disposizioni in esso contenute non rischino di ridurre quell'agilità del rapporto che invece vogliamo promuovere e preservare. Tutti concordiamo sul punto che non si preserva l'agilità se l'accordo tra le parti viene appesantito con costi di transazione superflui. Va bene l'obbligo di stipulare l'accordo in forma scritta, ma se si impone che l'atto scritto definisca anche le forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro (articolo 16), si costringe, l'impresa di dimensioni piccole e medie ad avvalersi di un consulente.

Noi vogliamo invece che il lavoro agile sia una forma di lavoro, un modo di essere del lavoro subordinato, direttamente e facilmente accessibile anche da parte della piccola e media impresa, senza necessità di una formulazione che implichi la consulenza e quindi un costo aggiuntivo. Senza contare che il dover specificare le forme dell'esercizio del potere direttivo presenta il rischio di un aumento del contenzioso giudiziale.

È chiaro che nessuna legge è perfetta, e se il testo dovesse passare anche così com'è, è certo meglio così piuttosto che non procedere a questo importante passaggio. Ma il nostro compito di Assemblea legislativa è di

valutare attentamente se sia opportuno imporre all'imprenditore quell'obbligo. E lo stesso va detto dell'obbligo di consegnare al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori - sono dunque ben due i destinatari di questo adempimento - con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro (articolo 19).

Qui osservo che nella stragrande maggioranza dei casi di lavoro agile - che già esiste e già è praticato in numerosissimi casi nel nostro tessuto produttivo - questa forma di lavoro consiste in un'attività svolta mediante *computer* collegato a distanza con l'organizzazione aziendale: dove il rischio aggiuntivo, il rischio differenziale del lavorare a casa propria o dove si preferisce, è francamente non apprezzabile.

Se così è, mi chiedo se non sia il caso di apportare al testo quell'emendamento che - vorrei ricordare - in Commissione venne apprezzato sia dal Governo sia dal Presidente della Commissione, ma non approvato per mancanza del parere della Commissione bilancio, con l'impegno ad approvarlo in sede di discussione in Aula. Esso prevede che questo obbligo si imponga là dove ci sia uno specifico rischio aggiuntivo; quindi non in qualsiasi caso, ma solo in quei casi in cui per le sostanze utilizzate o per il macchinario che deve essere utilizzato, sussista un rischio aggiuntivo nello svolgimento dell'attività fuori dei locali aziendali.

Dobbiamo stare attenti, nel voltare pagina e nell'inaugurare questa che non credo sia un eccesso di enfasi definire "nuova era del nostro diritto del lavoro", a non cadere in un errore che ha caratterizzato il diritto del lavoro della vecchia stagione. Noi non perdiamo occasione per promettere agli operatori economici semplificazione normativa e abolizione degli adempimenti inutili. Ma poi, nel momento in cui vogliamo promuovere il lavoro agile, cadiamo nella tentazione della iperregolazione e dell'imposizione di adempimenti che non sussistono in alcun ordinamento che noi conosciamo. La comparazione, nel panorama internazionale, non offre alcun caso in cui questa forma nuova del lavoro del XXI secolo sia appesantita da un obbligo di duplice comunicazione scritta al lavoratore e al rappresentante sindacale di un documento su rischi che non siano rischi specifici, che devono essere come tali individuati e segnalati.

Ecco, valutiamo questo aspetto; siamo qui per discutere di questo disegno di legge e non credo che una piccola correzione possa compromettere l'*iter*, che spero rapido, di questo provvedimento, che è ora solo in prima lettura.

Considero comunque ottimo il lavoro che è stato fatto in Commissione, e non solo dalla maggioranza, perché abbiamo anche accolto importanti contributi della minoranza per il miglioramento del provvedimento.

Chiedo che anche il Governo valuti questi aspetti, per evitare che il lavoro agile di domani sia un po' meno agile di quello che potrebbe essere.

Saluto al Presidente della Camera dei rappresentanti dell'Uruguay

PRESIDENTE. Salutiamo con particolare piacere l'onorevole Gerardo Amarilla De Nicola, presidente della Camera dei rappresentanti dell'Uruguay. La ringrazio, benvenuto al Senato della Repubblica italiana. *(Applausi).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2233 e 2229 (ore 17,38)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Paglini. Ne ha facoltà.

PAGLINI *(M5S)*. Signora Presidente, oggi esaminiamo i disegni di legge nn. 2233 e 2229, su lavoro autonomo e lavoro agile. Sinceramente, leggendo le parole "autonomo" e "agile", l'ho associato a ciò che oggi fa l'attuale parlamentare, del centrodestra e del centrosinistra. Ritrovo nella parola "agile", cioè che si muove con elasticità e sveltezza, ciò che oggi meglio vi caratterizza. Agile come la scelta fatta ieri alla Camera dei deputati, dove avete rispedito in Commissione la nostra proposta di dimezzarvi gli stipendi. Quando volete siete agilissimi, diciamolo chiaramente; siete molto agili in questa operazione.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Ma che c'entra questo? Ma come si permette?

PRESIDENTE. Mi scusi un attimo, senatrice Paglini.

Lei, senatore Buemi, non interrompa chi sta parlando. Lei, senatrice Paglini, stia al merito, altrimenti deve farlo in un'altra seduta. Stiamo discutendo di un disegno di legge.

PAGLINI *(M5S)*. Posso svolgere il mio intervento o devo dire quello che vuole il PD? Posso dire quello che vuole il Movimento 5 Stelle o devo dire quello che vuole...

PRESIDENTE. No, lei deve stare all'ordine del giorno, sennò le tolgo la parola. Non c'è problema, io applico il Regolamento, per lei come per tutti. *(Commenti del senatore Buemi)*.

Senatore Buemi, per favore, stia tranquillo. C'è la Presidenza che regola, in base al Regolamento, l'attività dell'Aula. Senatrice Paglini, richiamo lei altrettanto al Regolamento sul merito.

PAGLINI *(M5S)*. Come dicevo, vi tenete il malloppo, mentre l'INPS lancia l'allarme e boccia le vostre politiche del lavoro, il vostro *jobs act*, che sta producendo il crollo delle assunzioni e l'aumento dei licenziamenti. Finiti gli sgravi contributivi dopanti per le aziende, crollano le assunzioni a tempo indeterminato, come avevamo denunciato, e ovviamente aumentano i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo. I dati resi pubblici dall'INPS parlano chiaro: in due anni i licenziamenti sono passati

da 35.000 a 46.000, il 31 per cento in più. Il tutto grazie alla norma sul lavoro emanata dal geniale Governo Renzi che, abolendo l'articolo 18, ha dato mano libera alle aziende di creare lavoratori usa e getta.

Anche in questo siete stati agilissimi, tanto da intortare molto bene perfino l'elettorato della sinistra, che a volte pensa ancora che esista l'equazione: Renzi uguale PD uguale sinistra uguale Berlinguer. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Cosa devo dire? Siamo messi male.

L'insicurezza galoppa e continua a crescere senza freni il ricorso ai *voucher* che, come noto, permettono di mascherare rapporti di lavoro di diversa natura; il loro *boom* conta un utilizzo rispetto all'anno scorso di un più 80 per cento, al punto che viene il sospetto che tale mezzo non risolva il problema del lavoro nero, ma sostituisca drammaticamente i contratti stabili.

Poi magari facciamo presente che le nuove assunzioni a tutele crescenti vedono un crollo vertiginoso dell'88 per cento. Politiche? Un successone.

Il saldo sui contratti stabili dei primi otto mesi del 2016 è inferiore anche a quello dello stesso periodo del 2014, anno della fase acuta della crisi economica internazionale: da lì in poi in Europa ricominciano i numeri positivi, in Italia no. Insomma si stava meglio quando si stava peggio.

Alla luce di questi dati non idilliaci, per i cittadini, risultati, permettetemi di intuire che sempre più disperati stanno cercando di inventarsi attività in proprio e in autonomia. Sempre più italiani cercano rifugio all'estero. Siamo sull'ordine di oltre 100.000 persone all'anno che se ne vanno da questo Paese. E se vanno ovviamente le intelligenze e le giovani risorse.

Insomma, la ricetta lavoro di Renzi e Poletti è disastrosa e noi del Movimento 5 Stelle lo avevamo denunciato da subito. Oggi ci ritroviamo in questa Aula a discutere su un disegno di legge che è stato definito anche come il *jobs act* del lavoro autonomo. Se le premesse sono quelle dette sopra non c'è da stare allegri.

Già il primo *jobs act* è stato una *débâcle*; con questo secondo disegno di legge cosa si propone di raggiungere il Governo?

Intanto diciamo che questo provvedimento vuole regolamentare in un unico disegno di legge i rapporti di lavoro di due tipologie lavorative completamente diverse: il lavoro autonomo e il lavoro agile, una tipologia di lavoro subordinato. Quindi sarebbe stato meglio intervenire al limite con due distinti disegni di legge, ma ormai ci avete ormai abituati a provvedimenti *multitasking*.

Dobbiamo comunque per onestà dire che sul lavoro autonomo abbiamo riscontrato che ci saranno più garanzie nei confronti del committente. Questo lo diciamo perché quando c'è una cosa buona non ci tiriamo mai indietro. Anche noi siamo intervenuti nell'ottica di aumentare i diritti e le tutele per il lavoratore.

Il disegno di legge si pone poi l'obiettivo dì intervenire sui lavoratori impiegati con modalità definita di lavoro agile o *smart working*; ancora una volta si pensa di mascherare con formule inglesi possibili trappole che possono ulteriormente precarizzare il lavoratore. Si tratta di una tipologia di lavoro specifica, che non si applica solo al cosiddetto telelavoro, ma anche a

chi lavora in azienda, introducendo un'ulteriore flessibilità al lavoro parziale.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatrice.

PAGLINI *(M5S)*. Mi dispiace, pensavo di avere più tempo a disposizione. C'è tutta una questione di merito che volevo affrontare.

PRESIDENTE. Al suo Gruppo sono assegnati cinque minuti a lei e cinque al senatore Puglia. Resto nel rispetto delle decisioni dei Gruppi. Comunque, concluda.

PAGLINI *(M5S)*. Chiedo allora di poter consegnare agli atti il testo integrale del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

PAGLINI *(M5S)*. Passo dunque alla conclusione e la ringrazio.

Il punto centrale per il Movimento 5 Stelle deve restare la non discriminazione rispetto agli altri lavoratori, sia dal punto di vista dei diritti, sia dal punto di vista retributivo. E ancora. Il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa, se non ben regolato, rischia di dare strumenti a chi potrà magari utilizzarli in modo truffaldino.

Se, come certificato dall'INPS, attraverso i *voucher* e le nuove tipologie di contratto, avete ulteriormente precarizzato la vita a milioni di cittadini, oggi cercate di riparare con le briciole al disastro attraverso qualche piccola gentile concessione che troviamo in questo disegno di legge ma che non aiuterà il Paese a ripartire.

Che dire, signora Presidente? Chiuderei il mio intervento con una frase di un mio conterraneo, il toscano Gino Bartali, che in una particolare situazione esordì dicendo: «L'è tutto sbagliato, l'è tutto da rifare!». *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo le studentesse e gli studenti del corso di formazione iniziale della carriera prefettizia. Benvenute e benvenuti al Senato e in bocca al lupo per il vostro percorso di carriera. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2233 e 2229 (ore 17,45)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Favero. Ne ha facoltà.

FAVERO *(PD)*. Signora Presidente, ringrazio il sottosegretario presente, onorevole Biondelli.

Vorrei ricondurre la questione al merito, perché chi mi ha preceduto forse ha voluto fare una carrellata su un passato che vede attraverso gli occhiali che il Movimento 5 Stelle indossa in questo momento, e non solo ora. Stiamo parlando delle norme per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e delle misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato, il cosiddetto lavoro agile, come previsto dal disegno di legge n. 2233.

Il provvedimento è molto importante per il lavoro autonomo in quanto detta norme di protezione rilevanti per questo specifico settore, che spesso è stato dimenticato dal legislatore nazionale. Rappresenta, infatti, un atto di equità che riconosce il valore e la dignità del lavoro autonomo e professionale e ne valorizza il ruolo centrale nell'economia del nostro Paese. L'obiettivo principale è costruire anche per i lavoratori autonomi un sistema di diritti e di *welfare* moderno capace di sostenere il loro presente e tutelare il loro futuro, per costituire un punto di riferimento di qualsiasi persona che voglia diventare un professionista investendo sulle proprie capacità e competenze.

Detto questo, l'approvazione del provvedimento rappresenta un momento importante anche nel processo di ammodernamento dell'Italia, un processo promosso già dai precedenti Governi. Penso - ad esempio - all'approvazione della legge n. 4 del 2013, che ha riformato le professioni non organizzate in ordini o collegi. Il Parlamento è chiamato a fare un ulteriore passo in grado di far crescere il nostro Paese, di aumentare i livelli di produttività e competitività del sistema economico e di tutelare milioni di professionisti. Penso ai più di due milioni di iscritti agli ordini e collegi italiani e al relativo indotto occupazionale che alimentano, pari a quattro milioni di persone. Essi da tempo richiedevano una serie di interventi per essere maggiormente competitivi nel mercato europeo, a beneficio della concorrenza e della ripresa. Ad essi si aggiungono tutti coloro non organizzati in ordini e collegi: se si considerano solo i lavoratori autonomi che operano in via prevalente o esclusiva con partita IVA iscritti alla gestione separata INPS, si è registrata tra il 2009 e il 2013 una crescita pari al 19,1 per cento.

Le nuove professioni registrano profondi cambiamenti e le nuove tendenze presenti nella società e in un mondo sempre in divenire. Oggi le imprese, per competere sul mercato globale, necessitano di servizi innovativi e ad alta specializzazione che vengono loro forniti dai nuovi professionisti in grado di trasformare i bisogni della società in virtù delle loro capacità e competenze. Su questo settore non siamo all'anno zero. È bene ricordare che il presente Governo è già intervenuto con il *jobs act* realizzando un'importante opera di pulizia delle finte partite IVA e false collaborazioni, ridefinendo dallo scorso 1° gennaio il perimetro della subordinazione, prevedendo la stabilizzazione dei rapporti autonomi fasulli e punendo con sanzioni economiche le violazioni. Ricordiamoci anche di questo.

Fatto questo quadro in premessa, il provvedimento in esame rappresenta la seconda fase della riforma del lavoro e ha l'obiettivo di valorizzare l'autentico lavoro autonomo attraverso interventi normativi, innovativi e organici in grado di riconoscere e utilizzare al meglio le energie positive di molti liberi professionisti in un quadro regolatorio omogeneo e coerente ai

bisogni e alle aspettative di questi lavoratori. Sono già state ricordate le novità approvate durante il lavoro in Commissione. Ringrazio il Presidente, i colleghi di maggioranza e opposizione, la mia Capogruppo e gli uffici che ci hanno supportato.

Vorrei anche ricordare una misura proposta del PD accolta in Commissione. Mi riferisco all'estensione del congedo parentale anche ai padri iscritti alla gestione separata e per entrambi i genitori il periodo di fruizione ampliato da tre a sei mesi e dal primo al terzo anno di vita del bambino; all'esclusione dalla determinazione del reddito da lavoro autonomo dei rimborsi delle spese di alloggio e vitto relativi alle trasferte in seguito a un incarico conferito dal committente; all'estensione delle politiche attive anche ai lavoratori autonomi con i centri per l'impiego che dovranno dotarsi di sportelli dedicati.

Infine, importante è la misura approvata, su cui avevo presentato una specifica proposta emendativa, che prevede per le lavoratrici e i lavoratori che devono sottoporsi a trattamenti oncologici e, dunque, sono inabili anche per un lungo periodo il riconoscimento della degenza ospedaliera, come per altre patologie gravi e invalidanti. Stiamo parlando, oltre che dei malati oncologici, anche di chi soffre di diabete, di sclerosi, di morbo di Parkinson, di insufficienze cardiache, respiratorie e renali, di Alzheimer, di fibrosi cistica e di altro ancora. È per questo, e per le altre misure, che ho detto che questa riforma del lavoro autonomo è importante. Essa estende una serie di diritti anche a chi prima non li aveva. Passo ora all'analisi del cosiddetto lavoro agile.

Quello che viene chiamato anche *smart working* è un processo davvero di profondo cambiamento che riguarda l'organizzazione nel suo complesso, il modo di impostare il lavoro e di gestire anche le relazioni. Non è una forma di *welfare* aziendale e neppure un telelavoro che consente di far lavorare nelle mura domestiche una volta alla settimana. È una nuova filosofia aziendale, che restituisce flessibilità e autonomia alle persone nelle proprie scelte lavorative. Per comprendere l'attenzione verso questo nuovo modello, che è già praticato da molte multinazionali e da diverse aziende di grande importanza ed entità, occorre considerare alcuni punti critici del sistema di organizzazione del lavoro italiano.

Abbiamo un *gap* di produttività - ci rivelano - inferiore rispetto alla media europea, un *engagement* di lavoratori, rispetto alle loro attività, limitato. Secondo una rivelazione recentissima, in Italia le persone motivate rispetto al proprio lavoro sono solo il 59 per cento, al di sotto di altri Paesi, per cui bisogna pensare anche di rimotivare i lavoratori.

Non poche persone - abbiamo scoperto - preferiscono lavorare per obiettivi, per fasi, per cicli, ed essere valutate sulla produttività e sul risultato raggiunto, piuttosto che in base a parametri quali l'ora di lavoro, la presenza fisica nei locali aziendali, lo spazio. La mobilità e il cambiamento di occupazione sono più visti non in negativo, ma anzi come un passaggio spesso obbligato per acquisire nuove e maggiori competenze.

Abbiamo, poi, il problema dell'occupazione femminile, certamente cresciuta nel decennio 2004-2014, ma che rimane ancora bassa rispetto alla media europea, e si mantiene alto il tasso di abbandono dopo la maternità: il

22 per cento delle madri lascia il lavoro entro il compimento del secondo anno del primo figlio. Quindi, ripensare il modello di lavoro che segua le logiche dello *smart working* ha aspetti positivi e incoraggia il lavoratore a essere motivato. Può, poi, influire su chi si muove, sull'inquinamento, motivo per cui molte amministrazioni pubbliche locali hanno avviato iniziative di sensibilizzazione verso aziende e organizzazioni territoriali.

Passo adesso a parlare dei lavoratori pendolari, che sono più di 13 milioni, con un tasso di crescita - dal 2001 al 2007 - del 36 per cento. Essi percorrono tanti chilometri in media durante la giornata, con 33 giornate lavorative annue. Consentendo loro di lavorare da casa o in ufficio, ma fuori dagli orari di punta, si risparmierebbero giornate lavorative perse nel traffico; si avrebbe meno stress e un aumento di produttività lavorativa. Quindi, anche in questo caso direi che è ora di cambiare.

Smart working significa ridefinire il lavoro in maniera più efficiente e agile, ridando alle persone la facoltà di decidere dove e quando lavorare, ovviamente in cambio di migliori risultati per l'organizzazione, le persone e la collettività.

Nell'ottica dei lavoratori diversamente abili, lo *smart working* può essere una misura di grande utilità per favorire l'integrazione dei lavoratori con disabilità se interpretato come forma di accomodamento ragionevole. Cos'è, allora, un accomodamento ragionevole? Può assumere due significati: uno, più riduttivo, inteso come obbligo per il datore di intraprendere azioni non comportanti costi eccessivi o particolari difficoltà; oppure, mutuato dall'esperienza giudiziaria delle corti statunitensi.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatrice.

FAVERO *(PD)*. Il nostro legislatore ha preferito adottare una forma più ampia della nozione di accomodamento, incentrando l'attenzione sulla efficacia/effettività. Quindi, può essere una misura elettiva di accomodamento ragionevole ove si pensi alla sua funzione di conciliazione del ciclo di vita (inclusi i tempi di cura e assistenza) e lavoro. Si pensi a chi è affetto da disabilità motorie, che non può utilizzare normalmente i mezzi pubblici o privati. Per tali soggetti diventa prioritario poter accedere a formule e modalità organizzative del lavoro che consentano la più ampia libertà di scelta. Una cornice normativa sarà certamente di grande aiuto se accompagnata da idonei incentivi (ricordo il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili) e da una contrattazione collettiva di sostegno.

Per questi motivi, ritengo che il provvedimento in esame debba essere assolutamente approvato. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Berger. Ne ha facoltà.

BERGER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signora Presidente, signor Sottosegretario, signor relatore, colleghe e colleghi, dopo un lungo lavoro in Commissione questo importante provvedimento giunge finalmente in Assemblea. Si tratta di un ulteriore passo verso una legislazione più attuale e innovativa. È bene che passi del genere si facciano e anche ve-

locemente. Noi li facciamo, lavoriamo e cerchiamo di modificare le cose, mentre altri criticano solamente quello che noi facciamo.

Non so se il provvedimento in esame possa essere definito statuto dei lavoratori autonomi, ma ha di certo il pregio di introdurre significative misure a favore di categorie particolarmente esposte, a cominciare da quelle che non fanno riferimento a uno specifico albo professionale.

Si tratta di una misura che guarda anche - io spero soprattutto - alle giovani generazioni, a coloro che sono impiegati nelle nuove professioni dei servizi e del terziario di ultima generazione: tutte categorie che provano ad affacciarsi al mondo del lavoro con una voglia di fare e, per questo, non possono essere mortificate, come spesso succede.

Il grave problema del recupero crediti soprattutto nei confronti della pubblica amministrazione, l'assenza di tutele in caso di malattia o maternità, la difficoltà di accesso al credito, la forte pressione fiscale e la fragilità sul fronte pensionistico sono tutte questioni che vengono finalmente affrontate con il provvedimento in esame. Certo, non è risolutivo delle difficoltà di un settore che è vasto e particolarmente eterogeneo e articolato. Tuttavia, esso ci convince anche nella parte relativa al lavoro da casa o da remoto, che ha l'obiettivo di conciliare i tempi di vita e di lavoro, andando incontro a modelli che guardino sempre più all'efficienza e ai risultati.

Si tratta di un importante passo in avanti anche per alcune professioni che necessitano non della presenza fisica, ma di uno spazio virtuale in costante connessione, dove chi lavora condivide informazioni, procedure e contenuti.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 17,59)

(*Segue* BERGER). Positive sono anche le norme per rendere più semplici le forme di collaborazione che da sempre avvengono tra professionisti, con la possibilità, adesso, di costituire consorzi stabili o associazioni temporanee per partecipare a gare di appalto.

In Commissione, attraverso la presentazione di proposte emendative, ho cercato di migliorare e semplificare qualche passaggio. Tuttavia, l'esigenza di compatibilità con il bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e altre ragioni mi hanno consentito di ottenere un successo molto moderato. In Assemblea ho presentato tre proposte, due sotto forma di ordini del giorno e una come emendamento, riguardanti questioni molto specifiche che credo debbano essere oggetto di attenzione da parte dell'Esecutivo, anche in previsione futura.

Il primo ordine del giorno è volto a impegnare il Governo ad approfondire la materia della gestione separata INPS entro la quale ricadono categorie molto diverse tra loro (dai professionisti non iscritti a un albo professionale, ai collaboratori subordinati, agli amministratori di società). A nostro avviso, anche al fine di avere un quadro molto più chiaro delle situazioni contributive dei vari soggetti, è necessario andare incontro a una riorganizzazione del settore, prevedendo forme diversificate di gestione separata.

Il secondo intervento, in virtù di quanto introdotto con l'articolo 16 di questo provvedimento, riguarda la necessità di dare un'interpretazione au-

tentica delle norme relative alle indennità per le trasferte di lavoro, in particolare alle forme con cui esse concorrono a formare il reddito. Dobbiamo stare attenti a creare un provvedimento che diminuisca la burocrazia e non ne produca di nuova.

Io ringrazio il Governo, ringrazio la Commissione e ringrazio che questo provvedimento sia stato calendarizzato in Aula e spero che la discussione lo porti presto a buon fine. Ringrazio anche il Sottosegretario per la buona collaborazione offerta in Commissione anche dal Governo. *(Applausi dai Gruppi Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e PD)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Manassero. Ne ha facoltà.

MANASSERO *(PD)*. Signor Presidente, il disegno di legge in discussione prevede misure di sostegno in favore del lavoro autonomo e misure per favorire l'articolazione flessibile della prestazione di lavoro subordinato in relazione al tempo e al luogo di svolgimento.

È nelle premesse del provvedimento come negli ultimi due decenni il sistema produttivo italiano sia stato caratterizzato da profonde trasformazioni. La composizione della forza lavoro ha vissuto una radicale mutazione, vedendo crescere in maniera sempre più significativa il peso dei lavoratori che svolgono la loro attività in forma non solo autonoma ma anche e soprattutto tramite tipologie di contratto "atipiche". Allo stesso tempo, i dati ISTAT mostrano come, in questi anni, le stesse forme di lavoro autonomo o soggette a contrattualizzazione "atipica" hanno fortemente subito le conseguenze della crisi economica, andando a costituire un corpo sociale a sé, che più consistentemente è scivolato verso il rischio della povertà e dell'esclusione sociale. Anche sotto il profilo della precarietà, i lavoratori autonomi e "atipici" hanno mostrato una condizione di ulteriore instabilità. Alla radice di queste generali condizioni di fragilità non vi è tanto la natura della prestazione in sé quanto la mancanza di un'architettura complessiva di sostegno e di tutele.

Questo disegno di legge interviene, quindi, per restituire ai lavoratori autonomi una rete di tutele e diritti che mancava, un passo che era atteso e necessario e va riconosciuto l'impegno del Governo e del Parlamento, e quindi del nostro Senato, nel portare avanti questo provvedimento. Abbiamo svolto molto lavoro in Commissione, con audizioni e confronti. Le misure sono state anticipate dagli altri interventi e dal relatore. Oggi utilizzerò il tempo che mi è concesso per riprendere due argomenti che, nell'ambito del tema lavoro autonomo e atipico - a mio parere - dovranno essere quanto prima affrontati proprio per rafforzare il provvedimento che oggi discutiamo.

La nostra Costituzione, all'articolo 36, stabilisce che: «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa», sottolineando l'importanza fondamentale del lavoro, come chiave della crescita sociale ed economica del nostro Paese.

Il lavoro duro delle precedenti generazioni ha permesso al Paese di rialzarsi e crescere nell'immediato dopoguerra fino a essere tra le prime economie mondiali. Ma tale impegno sarebbe stato vano se non fosse stato accompagnato dalle garanzie sociali, acquisite nel tempo, che hanno permesso - ad esempio - di acquistare le case di famiglia e di maturare quelle pensioni che oggi sostengono moltissimi giovani, figli e nipoti, costretti a barcamenarsi con lavori precari, spesso mascherati da lavoro autonomo ma subordinati di fatto, genericamente sottopagati, almeno fino all'approvazione di questo disegno di legge, e privi delle tutele e dei diritti che, a fatica, negli anni erano stati conquistati e della dignità che ogni lavoro onesto dovrebbe suscitare in chi lo svolge. Ricordo - ad esempio - l'esperienza e la protesta dei fattorini di Foodora a Torino.

Negli ultimi anni è cresciuto in modo pericolosamente esponenziale il numero dei lavoratori che sfuggono alle maglie della contrattazione collettiva e hanno redditi al di sotto della soglia di povertà. La povertà è, di fatto, aumentata in senso assoluto. Sarebbe quindi necessario mettere in campo una misura - penso all'equo compenso o al salario minimo orario - per tutte quelle categorie di lavoratori per le quali sia assente un contratto collettivo nazionale di lavoro. Lo scopo è garantire un livello di reddito per i lavoratori, utile a garantire per gli stessi un tenore di vita dignitosa, mantenendo, nella loro partecipazione al lavoro, una concorrenza leale tra loro e i datori di lavoro per evitare il cosiddetto *dumping sociale*. E ciò è necessario proprio al fine di promuovere la coesione sociale e favorire la redistribuzione del reddito.

Sono convinta che lasciare totalmente alla trattativa tra le parti il tema della redistribuzione - e lo stesso vale per il capitolo del lavoro più agile - non costituisca il modo ideale per tutelare il lavoratore. Attraverso l'istituzione di una misura a tutela della retribuzione, saranno inoltre attratte nuovamente nel mondo del lavoro tutte quelle persone che - ad esempio - compongono la categoria dei *not engaged in education, employment or training* (NEET), favorendo l'inclusione sociale e la crescita dell'economia. L'esistenza di una misura a garanzia del compenso avrà un effetto positivo a lungo termine sul livello di occupazione, incoraggiando i lavoratori a investire nel proprio posto di lavoro, le aziende a promuovere formazione continua e guadagni di produttività, e lo Stato a formare i suoi cittadini.

Le misure contro la precarietà e la disoccupazione sulle quali siamo impegnati hanno bisogno di completarsi con la realizzazione di un efficace e sistemico programma di "orientamento al lavoro". Il mondo delle professioni - i cui rappresentanti abbiamo avuto modo di audire - è vario e ricco di esperienze e professionalità e anche di opportunità. È opportuno mettere a disposizione degli studenti che stanno completando i loro cicli di studio e dei lavoratori fuoriusciti dal mercato del lavoro, oltre che la corretta formazione, una corretta e completa informazione sui percorsi professionali disponibili sul proprio territorio, offrendo a ognuno la possibilità di valutare non solo i percorsi più vicini alle proprie inclinazioni, ma anche quelli reciprocamente più utili e soddisfacenti, e non solo per il lavoratore, ma anche nell'interesse economico e sociale del Paese, tenendo conto dei processi di evoluzione del mercato del lavoro stesso. Molte offerte professionali, infatti,

restano inevase e di fatto sconosciute, mentre per altre professioni più convenzionali le richieste superano di gran lunga la loro naturale offerta generata dal mercato. I professionisti in eccesso in un determinato settore si trovano, dunque, a dover accettare lavori inferiori o eccessivamente distanti alla loro formazione e aspettativa, incrementando, quindi, oltre alla precarietà, frustrazione e disaffezione sociale.

Si parla molto di "buone pratiche": in questo settore un esempio eccellente da seguire ce lo offre la Germania, il cui programma di orientamento al lavoro va incontro a studenti e famiglie, prevedendo, fra le numerose misure, degli incontri annuali obbligatori con le classi in "uscita" di ogni istituto e offre loro un contatto costante con i consulenti. Nel provvedimento in esame si compie un primo passo, con la previsione dello sportello per le professioni, all'interno dei centri per l'impiego. Infatti, una delle misure più strategiche sul lungo periodo del *jobs act* è l'istituzione dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), il cui statuto richiama proprio la dignità costituzionale che è propria dell'Agenzia, in quanto specificatamente volta a promuovere l'effettività dei diritti al lavoro, la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Il legislatore ha attribuito all'ANPAL la responsabilità di prevedere interventi e servizi volti a migliorare l'efficienza del mercato del lavoro: si tratta di misure previste dalla stessa Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. È su questo punto, dunque, che si deve insistere. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Sacconi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zizza. Ne ha facoltà.

ZIZZA *(CoR)*. Signor Presidente, la discussione di oggi ha come oggetto una questione delicata, urgente e prioritaria, che ci impone un'analisi oculata dei provvedimenti che ci giungono dalla Commissione lavoro, previdenza sociale del Senato e ci obbliga ad accantonare le diatribe e lo scontro politico. Noi, come opposizione, siamo pronti a farlo. Mi auguro che la maggioranza sia altrettanto pronta e disponibile ad abbandonare quell'atteggiamento che, in molte occasioni, ha permesso non un confronto, un dialogo, ma solo imposizioni a colpi di voti di fiducia.

L'impianto generale di entrambi i disegni di legge rappresenta un tentativo, naturalmente correggibile in alcuni aspetti, di porre fine alle disparità nel mercato del lavoro, cercando di dare un segnale di equità e dignità al lavoro autonomo e professionale, privilegiando il mondo delle cosiddette partite IVA e dei liberi professionisti.

Sappiamo che il mondo del lavoro e l'approccio verso il mercato del lavoro sono cambiati e stanno cambiando. Le prospettive per chi entra o entrerà nel circuito professionale non sono più quelle di venti o di dieci anni fa e le leggi devono adattarsi.

La nostra economia si regge in grandissima parte sul lavoro autonomo, come dimostra l'aumento dei lavoratori titolari di partita IVA, i quali però per anni nel mercato del lavoro hanno brancolato nel buio, non vedendosi riconosciuti diritti e garanzie.

Cari colleghi, il lavoratore è forte quando è forte il mercato. E uno degli aspetti interessanti di questo disegno di legge è forse quello della crea-

zione di uno sportello di intermediazione che raccoglierà le domande e le offerte di lavoro autonomo e fornirà le informazioni ai professionisti e alle imprese che ne faranno richiesta.

Occorre, però, porre in essere tutte quelle sinergie operative per far sì che il meccanismo delle funzioni non si traduca nell'ennesimo sportello contro cui si infrangono le speranze di quanti si affacciano al mondo del lavoro.

Su questo, come in molti altri aspetti, abbiamo visto con favore, nel corso della discussione in Commissione lavoro, accolti alcuni nostri emendamenti. Altri sono stati poi recepiti dal relatore, che li ha evidentemente considerati un apporto positivo al testo in esame. Parlo - ad esempio - del richiamo al tentativo di conciliazione in caso di controversia in ordine al risarcimento dei danni, esperibile anche attraverso gli organismi abilitati o, ancora, di ampliare il perimetro dello sportello prima citato, anche agli organismi autorizzati all'intermediazione. In quest'ultimo caso però non si è ritenuto - o forse non si è voluto - accogliere un nostro emendamento che integrava la norma con una precisa tipologia di enti che già svolgono questa funzione. Mi riferisco ai patronati che, per la loro provata esperienza nel campo previdenziale e lavorativo, la loro presenza capillare in tutto il territorio nazionale, la professionalità e la qualificazione del loro personale possono espletare tutte le procedure indicate nella norma.

Occorre infine sottolineare che i centri per l'impiego sono oggi sottodimensionati e in enorme difficoltà nel garantire i livelli essenziali delle prestazioni. L'estensione della norma agli istituti di patronato rientrerebbe nelle "attività diverse" riconosciute dal Ministero del lavoro e avrebbe l'effetto di migliorare il servizio offerto ai cittadini. Ma sappiamo che il Governo - salvo repentini ripensamenti, in questo periodo molto frequenti motivati da necessità referendarie - da tempo ha deciso di eliminare dal suo vocabolario la parola concertazione e con essa tutto quanto a essa riferibile, e dunque anche i patronati che in molti casi, ma non per tutti, sono emanazione diretta delle organizzazioni sindacali.

Dovremmo, altresì, riflettere sulle tutele relative al rapporto con il committente. Le clausole inserite mirano a salvaguardare il lavoratore autonomo da clausole e condotte abusive da parte del committente. Verranno considerate abusive le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, o di recedere senza congruo preavviso, o saranno considerate abusive quelle clausole mediante le quali le parti concorderanno i termini di pagamento superiori ai sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura. Su quest'ultimo punto è doveroso precisare che dovremmo estendere l'applicazione di questa clausola anche alle pubbliche amministrazioni che, nonostante il limite di trenta giorni, spesso si contraddistinguono per tempi di pagamento estremamente lunghi, prassi che può portare a un vero e proprio "suicidio economico" sia del libero professionista sia delle piccole e medie imprese. Se lo Stato impone che le regole vengano rispettate nell'interesse e tutela dei lavoratori, dovrebbe essere il primo a rispettarle.

Tornando alle clausole e condotte abusive, riteniamo alquanto rischioso affidare agli accordi tra azienda e lavoratore l'individuazione delle

condotte che danno luogo a sanzioni rinviando ai contratti collettivi, e a tal proposito abbiamo presentato apposito emendamento.

Un altro aspetto che ci preoccupa è quello contenuto all'articolo 5 della delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni ordinistiche. Ebbene, la norma nel complesso parla di "atti pubblici" al comma 1, che sono quelli posti in essere secondo il dispositivo dell'articolo 2699 del codice civile, e di atti delle pubbliche amministrazioni alla lettera *a)* del criterio di delega, che ovviamente riguarda ogni atto da svolto dalle pubbliche amministrazioni. Andrebbe quindi meglio chiarito il perimetro della norma, anche legando la rimessione di tali atti sulla base di criteri non solo di terzietà, ma anche di competenza professionale specifica. In tal senso il nostro Gruppo ha presentato degli emendamenti.

In ogni caso, riteniamo che l'impianto generale dei due disegni di legge in discussione sia positivo, salvo per il fatto che - come è ormai prassi consolidata di questo Governo - si ricorre alla solita previsione di norme di delega - ve ne sono ben tre differenti - un modo discutibile per rinviare la soluzione del problema all'emanazione di futuri decreti legislativi che - come tutti sanno - prevedono solo un parere, non vincolante, da parte del Parlamento.

Rimane però un provvedimento che potrebbe snaturare la vera natura delle partite IVA. È giusto prevedere garanzie e diritti ai lavoratori autonomi, ma occorre fare attenzione a non imbrigliare il lavoro autonomo nelle regole del lavoro dipendente.

Abbiamo quindi inteso ripresentare alcuni emendamenti, bocciati dalla Commissione lavoro, perché riteniamo possano comunque migliorare il testo in esame, che illustreremo in sede di esame degli articoli. *(Applausi dal Gruppo CoR e del senatore Sacconi).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Divina. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, a volte si impara di più ad ascoltare e a seguire i dibattiti che non a leggere tutti i provvedimenti. Infatti, noi della Lega Nord, dopo aver sostenuto, per lunghissimo tempo, che c'era un settore da sempre bistrattato (quello che non chiede quasi mai e che si arrangia), cioè il settore del lavoro autonomo e delle professioni, abbiamo accolto, anche con una certa esultanza, il fatto che finalmente si guardasse con occhi obiettivi, allargando il campo, agli interessi di tutti i lavoratori.

Ho sentito quasi tutti gli interventi dei colleghi del Partito Democratico e mi rendo conto che la realtà è un po' diversa. Provo a riassumere: poiché il lavoro autonomo è stato snaturato, poiché la difficoltà del momento ha fatto sì che tante imprese camuffino da lavoro autonomo lavori subordinati o altre forme di collaborazione, a questo punto bisogna tutelare quel tipo di lavoro. Scusate tanto, ma tuteliamolo in quanto tale, in quanto scelta di determinate persone, dato che finora c'è stata una totale discrasia tra il lavoro dipendente, il lavoro autonomo e l'intrapresa personale: scelte a volte dovute, a volte fatte per necessità, altre volte per storia di famiglia, e si va avanti in un campo che è stato, fino a oggi, bistrattato rispetto a tutti gli altri lavori. D'altronde parliamo di un costola dell'economia non importante, direi

importantissima. Non disponiamo ora del dato disaggregato per professioni, ma sappiamo che le piccole e microaziende producono il 70 per cento del PIL del Paese. Non stiamo parlando di un settore marginale e sappiamo che non hanno mai chiesto niente.

Se l'autonomo non guadagna abbastanza, magari perché affronta delle difficoltà, ha una sola scelta: lavorare di più, punto e basta. Non lavorerà otto ore, non lavorerà dieci ore, ma dodici ore al giorno. Il lavoratore autonomo non grava quasi mai sulle scelte del sostegno pubblico e, in cambio, ottiene dall'ente pubblico una grande spremitura, perché è il settore più tartassato e anche quello che vanta il primato per minore assenteismo. Non esiste l'assenteismo nel lavoro autonomo, perché assenteismo vuol dire non lavorare, il che vuol dire non mangiare. Sarebbe un settore da mettere sotto il riflettore e assumere come modello emblematico per tutto il resto.

Pertanto, non possiamo che dichiararci felici che si introducano tutele nuove. Abbiamo accolto positivamente - per esempio - le tutele lavorative nei rapporti con la committenza (dove indubbiamente vi era un rapporto di debolezza e a volte anche di vessazione) e le tutele di natura assistenziale.

Finalmente la maternità è riconosciuta a tutte le donne, qualsiasi scelta lavorativa abbiano compiuto: che siano professioniste, lavoratrici autonome o dipendenti, la maternità è riconosciuta in quanto tale. Si hanno poi tutele previdenziali e contro gli infortuni, cioè contro tutto ciò che in ogni caso impedisce di lavorare, e per la prima volta si hanno anche delle tutele reddituali: intendo dire che se viene meno il reddito per ragioni varie, si può finalmente dare una mano anche a un autonomo. A noi è piaciuto perfino l'inserimento della norma anti-furbaggine: non ti do denaro perché mi racconti che hai perso mercato, perché è calata la quantità di lavoro o il fatturato; te lo do se mi dimostri documentalmente che nei due o tre anni precedenti il tuo fatturato era pari a 100 e ora arriva a 50 per qualsiasi crisi che possa averlo toccato e quindi c'è stata indubbiamente una perdita reale. Riteniamo pertanto che anche il fatto di avere un controllo sia estremamente positivo.

Vediamo delle false azioni. Mi dilungo perché il Presidente del Consiglio ha annunciato che, con la prossima legge di bilancio, non ci saranno più studi di settore, che sono una spada di Damocle per il lavoro autonomo. Egli però dice che toglie gli studi di settore, ma introduce gli indici di fedeltà fiscale. Non vorremmo, però, che siano un'ulteriore presa in giro per il settore o se per gli indici di fedeltà contributiva si usano gli stessi parametri degli studi di settore, con una mano si dà un aiuto, ma sappiamo dove va a finire la seconda mano.

Secondo noi, per il settore occorrerebbe una semplificazione del sistema fiscale, perché il lavoratore autonomo o lavora o fa documenti fiscali. Un carico fiscale eccessivo fa sì che il piccolo artigiano o si occupa di mantenere rapporti con gli enti e con il fisco o fa altre cose che forse servono di più. Occorrono una semplificazione del sistema fiscale e anche una equità dello stesso, perché non è possibile che gli autonomi, volenti o nolenti, abbiano un socio (in questo caso lo Stato italiano) che li spreme per quasi due terzi (e a volte anche di più) del reddito che riescono a produrre.

Vorrei parlare ancora di chi vuole intraprendere lavori autonomi. La legge di stabilità 2015 aveva stabilito una misura giusta e interessante: un

giovane che ha perso il lavoro e viene inserito nelle liste di collocamento, il quale vuole intraprendere un'attività autonoma indipendente, ha diritto ai due anni di indennità di disoccupazione (la famosa NASPI), e cioè a una liquidazione in forma anticipata, e con quella piccola somma può dare avvio a un'aziendina, a una *start up*. Si tratta di una misura intelligente, peccato che si sia inceppata. Leggendo la norma il ragazzo scopre che, per aver diritto alla liquidazione, deve aprire una partita IVA. Il ragazzo va alla camera di commercio, apre la partita IVA, torna all'INPS che gli dice che a quel punto deve andare in un centro per l'impiego (o come si chiamano Regione per Regione) e portare il suo stato di disoccupazione. Il ragazzo va al secondo ufficio, il quale gli riferisce che è stato cancellato automaticamente perché, dal momento che apre la partita IVA, la segnalazione impone la cancellazione. Torna allora all'INPS che non sa più cosa rispondere. Sottosegretario Biondelli, io mi sono dovuto preoccupare di questo e con la sede provinciale dell'INPS di Trento la questione è stata risolta, anche perché lì un buon direttore ha capito l'inghippo. Adesso dovreste emanare qualche circolare per dire che i ragazzi vanno aiutati e non fatti impazzire: se l'ufficio A chiude la disoccupazione e l'INPS continua a chiedere un certificato che decade automaticamente nel momento in cui si apre la partita IVA, si prendono in giro i ragazzi. Cerchiamo invece di stimolarli, perché abbiamo visto che il lavoro autonomo grava meno sulle scelte e sulle casse dello Stato; è il più flessibile, perché non c'è altro che lavorare ed è quello che contribuisce maggiormente al prodotto interno del nostro Paese: il 70 per cento di quanto possiamo spendere deriva proprio da questi lavoratori.

Auspico inoltre che non si senta più dire in quest'Aula che il settore va aiutato perché tanti dipendenti camuffati devono diventare degli autonomi: o aiutiamo i lavoratori autonomi o continuiamo a fare altre cose. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Sulla votazione finale del disegno di legge n. 2342

AZZOLLINI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, non ho potuto essere presente al momento del voto sul provvedimento concernente la Casa Museo Gramsci. Mi piace annunciare che il mio sarebbe stato un voto favorevole.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

GIROTTO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIROTTO *(M5S)*. Signor Presidente, colleghi, vi sottopongo un ennesimo caso di incoerenza politica tra quello che si dichiara e quello che poi si compie. Oggi, per l'ennesima volta ho sollecitato in 10ª Commissione, di cui sono membro, la ripresa dei lavori sul disegno di legge n. 2272 in materia di commercio equo e solidale. Tale provvedimento, infatti, è approdato in Commissione a marzo ed è fermo da allora. È stranamente fermo, perché da più di un anno tutta la politica dice di essere d'accordo su questo provvedimento, che è positivo e va portato al più presto a buon fine.

Si tratta di un provvedimento che afferisce a un circuito, quello del commercio equo e solidale, che è in costante crescita e conta ormai decine di migliaia di punti vendita e di persone che lavorano, ma che soprattutto è la migliore alternativa che abbiamo a una grande distribuzione organizzata che ha troppi poteri e troppo spesso li utilizza male.

Nonostante la politica da un anno dica che è importante dotarsi di una norma più trasparente ed efficace, la discussione, da marzo ad oggi, non si è mossa di un passo. E questa, cari colleghi, è l'ennesima dimostrazione, se mai ve ne fosse bisogno, che non è la Costituzione che rallenta il processo normativo, ma è la volontà della maggioranza. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Mi rivolgo agli italiani che ci guardano in televisione: è la maggioranza che decide la calendarizzazione nei lavori di Commissione e in Aula. Queste sono le regole ed è giusto rispettarle, ma è la maggioranza che si assume la responsabilità di che cosa viene portato in discussione e che cosa non viene portato in discussione.

Questo è un provvedimento che tutti da un anno dicono di voler portare a termine; allora portiamolo a termine. Quindi il mio appello non è alla Costituzione, che va benissimo così, è a posto così; il mio appello è alla maggioranza: agite coerentemente con le vostre dichiarazioni. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

BENCINI *(Misto-Idv)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENCINI *(Misto-Idv)*. Signor Presidente, colleghi, la problematica che come Italia dei Valori vogliamo porre all'attenzione si incentra sulla legittimità di una serie di contratti stipulati dalla società Poste italiane, nella persona della dottoressa Barbara Poggiali, con soggetti esterni rispetto alle risorse presenti in azienda per l'espletamento di attività che potevano e dovevano essere svolte da personale dipendente dell'azienda stessa. In altri termini, ci si chiede come si possa rendere un'attività ordinaria, nel senso di rientrare nelle competenze del personale dirigenziale e manageriale già presente nella società Poste italiane, in attività straordinaria.

Vi spiego meglio. La dottoressa Barbara Poggiali attualmente, con decorrenza immediata dal 30 settembre 2014, ricopre la funzione di direttore *marketing* strategico della società Poste italiane. Dai documenti contabili aziendali sembrerebbe emergere come dall'annualità 2014, precisamente dal mese di dicembre, le spese effettuate al fine di usufruire della consulenza della società The Boston consulting group siano nettamente cresciute a dismisura. Le somme stanziate ed approvate in uscita verso la suddetta società di consulenza - i prezzi netti di acquisto per progetti o consulenza o supporti operativi - successivamente al mese di settembre 2014, sembrerebbero arrivare sino ad oltre un milione di euro per singolo progetto. Nella sostanza, si giunge nell'arco di quasi un biennio (dicembre 2014-settembre 2016) allo stanziamento di oltre 12 milioni di euro.

Ne emerge un frazionamento di incarichi (circa 12 nel 2015), verso la medesima società di consulenza, i quali restano, a buon bisogno, contenuti al di sotto di un milione di euro e, pertanto, con frazionamento di spesa ed in contrasto con la normativa comunitaria e nazionale in materia di gara per l'affidamento di servizi e con divieto, dunque, di procedere ad affidamento diretto. Ed ancora, ne emerge l'assenza di qualsiasi indicazione circa la necessità di specifiche competenze professionali e comunque di una verifica sulla presenza di figure professionali interne e in servizio idonee allo svolgimento degli incarichi esternalizzati. Occorrerebbe accertare la carenza nella società Poste italiane (nel settore *marketing* strategico), sia sotto l'aspetto qualitativo che quantitativo, delle competenze professionali idonee a svolgere i servizi conferiti di volta in volta alla Boston consulting group.

Le società partecipate da pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di conferire incarichi professionali nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, così come si impongono esigenze di contenimento della spesa pubblica e la garanzia della trasparenza e della meritocrazia nell'affidamento di incarichi professionali. Occorre infatti evitare che incarichi dalla durata pluriennale, aventi ad oggetto prestazioni di tipo non specialistico, nascondano fini clientelari, unitamente all'intento di assicurare la massima pubblicità per consentire il controllo popolare sull'utilizzo del pubblico denaro.

Poiché il tempo a mia disposizione è terminato, chiedo che la parte restante del mio intervento sia allegata al Resoconto della seduta odierna ed annuncio di aver depositato ieri un'interrogazione in merito (4-06560), con la quale si chiedono i dovuti chiarimenti.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso, senatrice Bencini.

FABBRI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABBRI *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il 24 maggio 2016 la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, che mi onoro di presiedere, ha promosso un'azione ispettiva pres-

so l'azienda agricola Società cooperativa Centro Lazio di Sabaudia. Frequenti negli ultimi mesi, infatti, erano state le notizie apparse sulla stampa in merito all'insistenza, in queste zone, di fenomeni di sfruttamento di lavoratori agricoli indiani della cosiddetta comunità sikh.

L'azione ispettiva è stata realizzata grazie all'ausilio della questura di Latina, del Comando provinciale dei carabinieri di Latina, del Comando carabinieri per la tutela della salute (NAS) e del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, in coordinamento con la procura della Repubblica di Latina.

Nel corso dell'ispezione è emerso un quadro grave circa le condizioni di lavoro di oltre cento braccianti di nazionalità indiana, caratterizzato dall'omissione di misure a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Dall'audizione di alcuni lavoratori è risultato che questi venivano costretti spesso a lavorare undici-dodici ore al giorno, per una paga di circa 3 euro l'ora, e sottoposti a vessazioni e mortificazioni, in un clima di paura, divenendo finanche oggetto di intermediazione illecita da parte di caporali.

A seguito di tale ispezione, la procura della Repubblica di Latina ha proceduto per il reato di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale e, in data lunedì 24 ottobre scorso, è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per un cittadino indiano accusato di aver effettuato caporalato ai danni dei propri connazionali.

Si tratta di un importante sviluppo processuale, che conferma l'efficacia del lavoro svolto dalla Commissione d'inchiesta, grazie al prezioso impegno - me lo faccia dire, signor Presidente - dei componenti della stessa, dei dirigenti e dei funzionari, della segreteria, dei carabinieri e dei consulenti che, insieme a me, svolgono attività in Commissione, a dimostrazione del fatto che, quando si effettuano i controlli incrociati sul territorio, come ora promuove la legge recentemente approvata, con attenzione alla tutela delle vittime, è possibile accertare i fatti di caporalato e contrastare efficacemente la piaga dello sfruttamento del lavoro.

Ora si deve vigilare sull'applicazione della nuova legge, che ha riformato il reato estendendo l'incriminazione per intermediazione di manodopera e sfruttamento anche a chi assume o impiega manodopera reclutata attraverso i caporali, responsabilizzando così le aziende, favorendo al tempo stesso le imprese sane e tutelando i lavoratori. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni)*.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, vorrei svolgere l'intervento che ho rinunciato a fare questa mattina. Vede, signor Presidente, ormai in tutta Italia le cronache dei giornali purtroppo non fanno mancare notizia costante del fatto che si stanno verificando episodi in cui sedicenti profughi, nel caso specifico richiedenti asilo, prendono sempre più il sopravvento e cercano di imporsi anche nei confronti delle istituzioni.

Nel caso specifico questa mattina, davanti al comune di Tradate, è stata inscenata l'ennesima manifestazione da parte di un nutrito gruppo di richiedenti asilo presenti presso la stessa cittadina, con l'obiettivo di ottenere il rilascio della carta d'identità.

Ho avuto modo di approfondire in giornata con il prefetto le circostanze che hanno portato costoro ad avere questa pretesa ed è emerso uno scenario molto preciso. Una buona parte dei richiedenti, nel caso specifico, ha avuto già un diniego del riconoscimento dello *status* di profugo. Ciò determina chiaramente l'avvio di un percorso ulteriormente grave. Infatti, la richiesta del riconoscimento della residenza e, nel caso specifico, l'ottenimento della carta d'identità, pur in presenza di un diniego cui è stato opposto ricorso presso il tribunale, significa che costoro hanno colto una debolezza da parte del sistema italiano.

Signor Presidente, non voglio sottolineare cosa significa avere in circolazione migliaia o decine di migliaia di carte di identità, in mano a gente che oggettivamente non ha alcun diritto di essere presente come profugo o che sia riconosciuta come avente diritto alla protezione sussidiaria sul nostro territorio nazionale.

Il prefetto assicura che, nel momento in cui costoro dovessero avere in mano un foglio di espulsione, i documenti verrebbero ritirati. Sfido chiunque a immaginare come possano essere ritirate queste carte d'identità una volta rilasciate. Invece, se questa circostanza non verrà fermata, avremo in circolazione sul territorio nazionale - e voglio sperare non oltre - carte di identità legalmente rilasciate dai nostri uffici di stato civile; ma con quale uso e con quali rischi? Questo è un vero e serio problema che pongo. Credo che il legislatore (in questo caso, il Governo) debba prendere in seria considerazione questo fatto.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 27 ottobre 2016

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 27 ottobre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

alle ore 9,30

Discussione del disegno di legge:
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12

dicembre 2015 (*Approvato dalla Camera dei deputati*) - *Relatore* VERDUCCI *(Relazione orale)* (2568)

alle ore 16

Interpellanza e interrogazioni

La seduta è tolta *(ore 18,37)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE
Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza (**2342**)

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (*)

Art. 1.

1. La Casa Museo Gramsci in Ghilarza, nella provincia di Oristano, è dichiarata monumento nazionale.

(*) Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1 .

Allegato B

Testo integrale della relazione orale del senatore Sacconi sui disegni di legge nn. 2233 e 2229

Il cambiamento del lavoro inizia ad essere finalmente compreso nella sua profondità. Le nuove tecnologie digitali hanno effetti pervasivi per cui ogni programma orientato a diffonderle, come il recente Industria 4.0 del Governo, non può prescindere dalla relazione biunivoca tra esse ed il mercato del lavoro. Recentemente, il *World Economie Forum* ha sottolineato come i principali cambiamenti sottesi alla "Grande Trasformazione" del lavoro si produrranno nei prossimi cinque anni e perciò richiedono una immediata strategia al fine di evitare polarizzazione dei benefici professionali e reddituali su una esigua minoranza di lavoratori, disoccupazione di massa, obsolescenza di professionalità e competenze, aggravamento del già marcato disallineamento tra domanda e offerta di lavoro, marginalizzazione dell'Italia nello scenario economico globale. Fattori demografici e inefficienze strutturali nel mercato del lavoro, nella formazione, nella scuola, nell'università con particolare riguardo alla ricerca, nei servizi creditizi e finanziari, collocano l'Italia in una posizione di particolare debolezza nel nuovo scenario di marcato dinamismo e "agilità" che pure dovrebbe essere propizio alle dimensioni delle nostre imprese e ai caratteri originali dei nostri lavoratori e imprenditori. Le tecnologie digitali cambiano la organizzazione della produzione di beni e servizi, e in conseguenza il lavoro, con caratteristiche di velocità e imprevedibilità che non hanno precedenti. Vengono progressivamente abbandonati i modelli organizzativi verticali fondati sulla esecuzione di ordini gerarchicamente impartiti e sul relativo potere di controllo; si affermano relazioni lavorative orizzontali che lasciano spazio alla creatività e alla responsabilità; il lavoro si realizza per cicli, per fasi o per obiettivi; cambia radicalmente il concetto di inquadramento e di mansione staticamente inteso; si smaterializza la postazione fissa, l'orario di lavoro diventa flessibile e talora autogestito; la retribuzione viene definita in modo crescente per risultati. Anche la più recente evoluzione della riflessione manageriale segnala una tendenziale evoluzione delle aziende da organizzazioni economiche finalizzate, anche per espressa definizione codicistica, alla mera produzione o allo scambio di beni e servizi, a vere e proprie *learning organization*, in cui sono sempre più diffuse figure professionali ibride, a metà tra la ricerca e la gestione del cambiamento nei processi produttivi e organizzativi, che integrano lavoro, apprendimento, ricerca e progettazione generando un elevato valore aggiunto in termini di innovazione nei processi produttivi e/o nei modi di erogare servizi.

Questi tumultuosi cambiamenti, che incidono su imprese e lavoro, non sono solo di tipo economico. Stili di vita, preferenze, esigenze personali e professionali sono in rapida evoluzione. Non più un posto di lavoro per tutta la vita, ma neanche un unico luogo di lavoro durante lo stesso rapporto di lavoro, e neppure un orario fisso. Non poche persone preferiscono esse stesse, oggi, lavorare per obiettivi ed essere conseguentemente valutate sulla

produttività e sul risultato raggiunto piuttosto che in base a parametri come l'ora di lavoro e la presenza fisica nei locali aziendali. La mobilità e il cambiamento di lavoro non sono più considerati in negativo ma anche come un passaggio spesso obbligato per acquisire nuove e maggiori competenze. Le tecnologie di nuova generazione non sono altro, in questa dimensione, che uno strumento funzionale a questi profondi mutamenti sociali e culturali aprendo nuove opportunità professionali e occupazionali. L'agilità insomma diventa una caratteristica pervasiva della vita e in essa delle prestazioni lavorative; non si risolve nel solo lavoro a distanza o nel solo incremento della produttività indotto dal risparmio di tempo. Così come la migliore conciliazione tra tempo di lavoro e tempo di famiglia non è l'unico potenziale beneficio per il lavoratore. Si tratta quindi non di fissare i cambiamenti immaginando di codificarli in nuove norme, destinate ad essere sempre incapaci di comprendere una realtà dalle molte sfaccettature e in rapido divenire, ma di individuare strumenti duttili, utili ad accompagnare l'impiego delle tecnologie in modo che esprimano tutti i vantaggi potenziali per i lavoratori e per le imprese. Per questo le norme devono essere semplici e certe. Una *soft regulation* di tipo promozionale con rinvio all'accordo diretto tra datore di lavoro e lavoratore delle modalità specifiche con cui le parti si adattano reciprocamente. La libera contrattazione collettiva, soprattutto di prossimità, potrà sempre offrire una utile cornice. Necessario sarà però anche un piano straordinario di alfabetizzazione digitale, utilizzando i fondi interprofessionali, con lo scopo di riqualificare i molti lavoratori che in Italia sono stati a lungo occupati nelle attività ripetitive della tradizionale produzione manifatturiera e che devono ora transitare verso nuove professioni.

In questo contesto, le forme autonome di lavoro hanno fortemente subito le conseguenze della crisi economica, costituendo il corpo sociale che più ha vissuto processi di impoverimento relativo, e nel presente vivono una condizione di fragilità accentuata dalla elevata pressione fiscale e regolatoria nonché dalla mancanza di un'architettura complessiva di sostegno e di protezione. Non si tratta di partire dal presupposto che i titolari di partita IVA siano involontariamente tali e perciò aspiranti alla subordinazione, definendo in conseguenza le tutele, ma di individuare soluzioni che consentano loro di assorbire gli eventi negativi attraverso forme di protezione compatibili con la natura autonoma, di essere soggetti ad una tassazione più equa e ad una regolazione semplice, di essere maggiormente protetti dalla legge nei rapporti contrattuali, di poter valorizzare le capacità professionali attraverso investimenti detassati nella continua riqualificazione delle competenze, la possibilità di partecipare, anche in forma associata, ai bandi di gara e la stessa capacità, quando organizzate in ordini, di svolgere funzioni di pubblico interesse in una logica sussidiaria. Dobbiamo comunque considerare le possibilità di consolidamento e sviluppo tanto delle professioni ordinistiche quanto di quelle non ordinistiche. Alcuni rilevanti profili, pure oggetto di esame in Commissione, sono stati rinviati alla legge di stabilità in ragione degli oneri che comportano. Ci si riferisce ad alcune misure in materia tributaria come una definizione più certa della "autonoma organizzazione" ai fini del pagamento dell'Irap o il definitivo superamento degli studi di settore con modalità premiali della affidabilità fiscale, alla riduzione dell'ali-

quota previdenziale, al superamento o alla riorganizzazione in termini trasparenti della stessa gestione separata presso l'Inps, alla definizione certa della possibilità di partecipare dei Confidi e di avere le relative garanzie. Così come si dovranno individuare modi di regolare le prestazioni che si appoggiano alle piattaforme digitali per garantire gli utenti circa la qualità dei servizi ricevuti e gli stessi collaboratori circa la equità della remunerazione.

Ci diceva Marco Biagi che "… la stessa terminologia adottata nella legislazione lavoristica (esempio «posto di lavoro») appare del tutto obsoleta. Assai più che semplice titolare di un «rapporto di lavoro», il prestatore di oggi e, soprattutto, di domani, diventa un collaboratore che opera all'interno di un «ciclo». Si tratti di un progetto, di una missione, di un incarico, di una fase dell'attività produttiva o della sua vita, sempre più il percorso lavorativo è segnato da cicli in cui si alternano fasi di lavoro dipendente ed autonomo, in ipotesi intervallati da forme intermedie e/o da periodi di formazione e riqualificazione professionale". Ne deriverebbe quindi l'esigenza di uscire dal vecchio e pesante impianto regolatore del lavoro, figlio del vecchio mondo, attraverso un testo unico disegnato sul "suo" Statuto dei lavori, rivolto cioè a regolare in modo essenziale tutti i lavori con poche norme inderogabili fondate sui principi costituzionali e comunitari, tutele proporzionate alla effettiva fragilità socioeconomica in ogni tipo di prestazione e principalmente rivolte alla occupabilità, molto rinvio alla contrattazione di prossimità, anche individuale, o al rapporto specifico tra committente e prestatore per la reciproca adattabilità tra le parti.

In attesa di una ambiziosa e duratura sintesi, la disciplina del lavoro ha tuttavia bisogno di ulteriori misure urgenti per il sostegno alle libere professioni e lo sviluppo del lavoro "agile". Il provvedimento che giunge oggi all'esame dell'Assemblea è la sintesi del disegno di legge del Governo n. 2233, collegato alla legge di stabilità 2016, e del disegno di legge a mia prima firma n. 2229. La Commissione ha svolto, nei limiti delle risorse disponibili, un buon lavoro di sintesi in un clima cooperativo. Per questa ragione auspico che l'Aula voglia confermare sostanzialmente il testo prodotto rinviando ad altri strumenti normativi gli ulteriori interventi che gli ordini del giorno potrebbero indicare.

Il testo della Commissione.

Entrando nello specifico dei suoi contenuti, esso concerne i rapporti di lavoro autonomo (Capo I) ed il lavoro agile, definito "quale modalità specifica di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato" (Capo II), oltre alle disposizioni finali (di cui al Capo III).

Le norme di cui al Capo I si applicano, ai sensi dell'articolo 1, ai rapporti di lavoro autonomo, definito dall'articolo 2222 del codice civile, ivi richiamato, come quelli derivanti dai contratti con cui il lavoratore si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Con una riformulazione approvata in Commissione si è specificato che sono compresi anche i lavoratori autonomi i cui rapporti (rientranti nella nozione suddetta) siano inquadrati in una delle tipologie contrattuali

di cui al libro IV del codice civile. Sono esplicitamente esclusi dal presente ambito di applicazione gli imprenditori, ivi compresi i piccoli imprenditori[1].

L'articolo 2 estende, in quanto compatibili, alle transazioni commerciali[2] tra lavoratori autonomi ed imprese o tra lavoratori autonomi o - ipotesi aggiunta nel corso dell'esame in Commissione - tra lavoratori autonomi e pubbliche amministrazioni le norme di tutela di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, vigenti per le transazioni commerciali tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni e relative alla tutela contro i ritardi nei pagamenti[3] e, tra l'altro, alla relativa maturazione di interessi. L'estensione di cui all'articolo 2 fa salve le eventuali disposizioni più favorevoli.

Il comma 1 dell'articolo 3 sancisce che sono abusive e prive di effetto le clausole che attribuiscano al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso, nonché le clausole mediante le quali le parti concordino termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento, da parte del committente, della fattura o della richiesta di pagamento. Si ricorda che l'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 231 del 2002, e successive modificazioni, prevede termini diversi a seconda che la transazione commerciale sia tra imprese oppure tra impresa e pubblica amministrazione; in sintesi, l'ipotesi di termini superiori a sessanta giorni è ammessa nel caso di transazioni commerciali tra imprese, purché il termine non sia gravemente iniquo per il creditore e sia pattuito espressamente.

Il successivo comma 2 dell'articolo 3 afferma che è abusivo il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta.

Nelle ipotesi di violazioni delle norme di cui ai commi 1 e 2, il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento del danno (comma 3), anche - come specificato dalla modifica introdotta in Commissione - mediante l'eventuale promozione di un tentativo di conciliazione presso gli organismi abilitati. In ogni caso, dal momento che il comma 1 recita che le clausole ivi descritte sono prive di effetto, si desume che la quota di giorni eccedente i sessanta non rileva ai fini del computo degli interessi di cui al citato decreto legislativo n. 231.

Il comma 4 - aggiunto anch'esso nel corso dell'esame in Commissione - estende ai lavoratori autonomi, in quanto compatibile, la disciplina di tutela di cui all'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, e successive

---

[1] Si ricorda che, in base all'articolo 2083 del codice civile, sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

[2] Per transazioni commerciali si intendono - ai fini della disciplina richiamata dal presente articolo 2 - i contratti, comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo. Tale nozione comprende, in ogni caso, "i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori" (ai sensi della norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 24, comma 1, della Legge 30 ottobre 2014, n. 161).

[3] La tutela concerne tutti i pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.

modificazioni, relativa all'abuso, da parte di una o più imprese, dello stato di dipendenza economica (dalla medesima o dalle medesime)[4], nel quale si trova un'impresa cliente o fornitrice. In base a quest'ultima disciplina, il patto attraverso il quale si concreti l'abuso è nullo ed il giudice ordinario è competente per le relative azioni (di nullità, inibitorie e per il risarcimento dei danni); l'abuso "può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto". Inoltre, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, qualora ravvisi che un abuso abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, può procedere a diffide e sanzioni[5].

L'articolo 4 prevede che i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali ed a invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto spettino al lavoratore autonomo, fatta salva l'ipotesi in cui l'attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto e a tale scopo compensata.

Si ricorda che, per i lavoratori dipendenti, i diritti di utilizzazione economica in oggetto spettano invece al datore di lavoro, sempre che gli apporti originali e le invenzioni siano state fatte nell'esecuzione del contratto di lavoro[6].

L'articolo 5 - inserito dalla 11ª Commissione - reca una delega al Governo per la determinazione degli atti pubblici che possano essere rimessi anche alle professioni ordinistiche (in relazione al carattere di terzietà di queste ultime), ivi compresi atti inerenti alla deflazione del contenzioso giudiziario e (anche mediante norme di semplificazione e l'istituzione del fascicolo del fabbricato) alla certificazione dell'adeguatezza dei fabbricati alle norme di sicurezza ed energetiche. Valuti l'Assemblea se, in relazione ai tragici eventi del sisma e al conseguente impegno politico assunto per una maggiore prevenzione, rinviare a quella sede l'esame del fascicolo del fabbricato. La delega (per la quale sono poste le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica) deve essere esercitata entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge e ha come finalità generali la semplificazione dell'attività delle amministrazioni pubbliche e la riduzione dei tempi di produzione degli atti pubblici.

L'articolo 6, introdotto anch'esso dalla Commissione, reca una delega al Governo per la definizione della possibilità per gli enti di previdenza di diritto privato, che gestiscono forme relative a professionisti iscritti ad ordini o a collegi, di attivare, anche in forma associata, ove autorizzati dagli or-

---

[4] Secondo la disciplina in oggetto, lo stato di dipendenza economica è costituito dalla situazione in cui un'impresa sia in grado di determinare, nel rapporto contrattuale, un "eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi"; la dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.

[5] Diffide e sanzioni di cui all'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.

[6] Cfr. l'articolo 2590 del codice civile (la giurisprudenza ha interpretato nel senso che il diritto del lavoratore dipendente, ivi sancito, non riguarda i profili di utilizzazione economica), l'articolo 12-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, ed il codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (in particolare, gli articoli 38 e 64, e successive modificazioni, nonché gli articoli che fanno rinvio a quest'ultimo).

gani di vigilanza, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie. La delega (per la quale sono poste le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica) deve essere esercitata (su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge e ha come finalità generale il rafforzamento delle prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti.

Anche l'articolo 7 è stato inserito dalla 11ª Commissione. I commi 1 e 2 di tale articolo dispongono, con decorrenza dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016, l'esclusione dal reddito imponibile ai fini IRPEF (e, di conseguenza, ai fini della contribuzione previdenziale) del lavoratore autonomo:

1) di tutte le spese, relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente - esclusione già attualmente prevista per le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente da parte del committente -;

2) delle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dal lavoratore autonomo per l'esecuzione di un incarico ed addebitate analiticamente in capo al committente[7].

I commi da 3 a 7 del presente articolo 7 modificano la disciplina del congedo parentale per le lavoratrici ed i lavoratori autonomi iscritti alla cosiddetta Gestione separata INPS (e non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria né titolari di trattamento pensionistico)[8]. In merito, la normativa vigente riconosce, per le donne, un trattamento economico per congedo parentale (a carico della Gestione separata INPS), limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino (ovvero, in caso di adozione o di affidamento, entro il primo anno di ingresso in famiglia) e sempre che sussista il requisito di 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti i due mesi anteriori alla data del parto[9]; si ricorda che la misura del trattamento economico è pari, per ogni giornata, al 30 per cento di 1/365 del reddito assunto a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità per le medesime lavoratrici[10].

---

[7] Resta ferma, per le altre spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, sostenute dal lavoratore autonomo, la deducibilità nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.

[8] I soggetti interessati sono costituiti da titolari di contratti di collaborazione e lavoratori autonomi, appartenenti a categorie per le quali non siano previste specifiche forme pensionistiche obbligatorie. Per la relativa disciplina attuale del congedo parentale, cfr. l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 24, comma 26, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

[9] Requisito di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 4 aprile 2002.

[10] Il reddito di riferimento (ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 4 aprile 2002) è quello derivante dall'attività di collaborazione coordinata e continuativa o libero professionale, utile ai fini contributivi, nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo oggetto dell'indennità di maternità.

Le nuove norme decorrono dal 2017 (commi 3 e 7). Esse, in primo luogo, elevano il limite di durata da 3 a 6 mesi, subordinando il diritto (anche per i primi 3 mesi) alla condizione che i trattamenti economici per congedo parentale fruiti da entrambi i genitori, anche in altre gestioni previdenziali, non superino, complessivamente, il limite di 6 mesi (commi 3 e 5). In secondo luogo, si estende (commi 3 e 4) - in termini analoghi all'articolo 9 del disegno di legge originario - il diritto al suddetto trattamento economico - fermo restando il limite complessivo di 6 mesi -, con riferimento al secondo e terzo anno di vita del bambino, a condizione che risultino accreditate 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di congedo parentale. In terzo luogo, si estende l'istituto all'iscritto padre (commi 3 e 5). Il comma 6 specifica che le nuove norme (così come le attuali[11]) concernono anche i casi di adozione o di affidamento preadottivo.

Il successivo comma 8 concerne la disciplina dell'indennità di malattia per gli iscritti alla suddetta Gestione separata INPS (e non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria né titolari di trattamento pensionistico)[12]. Tale indennità (a carico della stessa Gestione) è attualmente riconosciuta, secondo la disciplina di cui al decreto ministeriale 12 gennaio 2001, per i casi di degenza ospedaliera (in particolare, per ogni giornata di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate dal Servizio sanitario nazionale ovvero per ogni giornata di degenza, autorizzata o riconosciuta dal Servizio stesso, presso strutture ospedaliere estere). Il presente comma 8 estende il diritto ai periodi di malattia "certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche" nonché, secondo le modifiche aggiunte nel corso dell'esame in Commissione, ai periodi di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino un'inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento.

L'articolo 8 sostituisce l'attuale regime di deducibilità dalla base imponibile IRPEF (e, di conseguenza, ai fini della contribuzione previdenziale) di alcune spese inerenti alla formazione dei lavoratori autonomi con un complesso di norme, che ammettono, in vari termini, la deduzione sia di spese di formazione sia di altre tipologie di spese dei lavoratori autonomi. Il regime vigente consente la deduzione per le spese di partecipazione a "convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale", incluse quelle di viaggio e soggiorno, nella misura del 50 per cento del loro ammontare.

La disciplina sostitutiva di cui all'articolo 8 ammette invece:

1) l'integrale deduzione, entro il limite annuo di 10.000 euro, delle spese per l'iscrizione a *master* e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi - rispetto alla norma vigente, tra l'altro, si esclude la deducibilità delle spese di viaggio e di soggiorno o comunque delle spese di partecipazione diverse dall'iscrizione -;

[11] Cfr. l'articolo 1, comma 788, ottavo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

[12] I soggetti interessati sono costituiti da titolari di contratti di collaborazione e lavoratori autonomi, appartenenti a categorie per le quali non siano previste specifiche forme pensionistiche obbligatorie.

2) l'integrale deduzione, entro il limite annuo di 5.000 euro, delle "spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità", mirati a "sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro" ed erogati dai centri per l'impiego o dai soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive per il lavoro;

3) l'integrale deduzione degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni (di lavoro autonomo), fornita da forme assicurative o di solidarietà.

L'articolo 9 dispone che i centri per l'impiego ed i soggetti autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro si dotino, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo, il quale (senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica) raccolga le domande e le offerte di lavoro autonomo, consentendo l'accesso alle relative informazioni ai professionisti ed alle imprese che ne facciano richiesta, e fornisca le indicazioni inerenti alle procedure per l'avvio di attività autonome, per le eventuali trasformazioni e per l'accesso a commesse ed appalti pubblici, nonché quelle relative alle opportunità di credito ed alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali. In base alle norme aggiunte dalla 11ª Commissione, lo sportello in oggetto può essere costituito anche stipulando convenzioni non onerose con: gli ordini nonché i collegi professionali; le associazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi e le associazioni che rappresentano forme aggregative delle suddette associazioni, purché siano assicurati gli elementi informativi di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 5 della legge 14 gennaio 2013, n. 4; le associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi (ivi compresi i lavoratori autonomi appartenenti a categorie non organizzate mediante albi professionali). L'elenco dei soggetti convenzionati è pubblicato sul sito *internet* dell'ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro). Si demanda, inoltre, ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la definizione delle modalità di trasmissione all'ANPAL delle convenzioni e degli statuti dei soggetti convenzionati.

In base al comma 4, inserito dalla 11ª Commissione, i centri per l'impiego, ai fini dello svolgimento in favore di lavoratori autonomi disabili delle attività di informazione e supporto in esame, si avvalgono dei servizi pubblici per l'inserimento lavorativo dei disabili (di cui all'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni).

L'articolo 10, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, reca una delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali. La delega (per la quale sono poste le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica) deve essere esercitata entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione idonee a garantire la tutela della salute e sicurezza delle persone che svolgono negli studi professionali, con o senza retribuzione e anche al fine di apprendere un'arte, un mestiere o una professione, attività lavorativa - previa identifica-

zione delle condizioni in presenza delle quali i rischi per la salute e sicurezza negli studi professionali siano da equiparare a quelli nelle abitazioni -; la determinazione di misure tecniche ed amministrative di prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali ed organizzative degli studi professionali; la semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza negli studi professionali, anche per mezzo di forme di unificazione documentale; la riformulazione e la razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale (per la violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro negli studi professionali), avuto riguardo ai poteri del soggetto contravventore e alla natura sostanziale o formale della violazione.

I commi 1 e 4 dell'articolo 11 richiedono che le amministrazioni pubbliche (senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica) promuovano, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici, nonché, come specificato da una modifica approvata in Commissione, ai bandi per l'assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca, in particolare favorendo l'accesso dei suddetti lavoratori alle informazioni relative alle gare pubbliche, anche attraverso gli sportelli di cui al precedente articolo 9, e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione.

Il comma 2 dell'articolo 11 estende a tutti i lavoratori autonomi - sopprimendo, peraltro, ogni limite temporale - il principio di equiparazione alle piccole e medie imprese, ai fini dell'accesso ai piani operativi regionali e nazionali, finanziati con i fondi strutturali europei. In base alla norma attualmente vigente (oggetto di abrogazione da parte del medesimo comma 2), il principio di equiparazione alle piccole e medie imprese concerne, con riferimento ai piani operativi finanziati con i fondi strutturali europei inerenti al periodo 2014-2020, i "liberi professionisti", "espressamente individuati dalle Linee d'azione per le libere professioni del Piano d'azione imprenditorialità 2020".

Il successivo comma 3, inserito dalla Commissione, riconosce ai soggetti che svolgano attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, le possibilità, ai fini della partecipazione ai bandi e dell'assegnazione di incarichi e appalti privati; di costituire reti di esercenti la professione e di partecipare (nella conseguente forma di reti miste) alle reti di imprese (di cui all'articolo 3, commi 4-*ter* e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni), con accesso alle relative provvidenze in materia; di costituire consorzi stabili professionali; di costituire associazioni temporanee professionali, secondo la disciplina, in quanto compatibile, sui raggruppamenti temporanei di operatori economici di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

L'articolo 12 riguarda il trattamento di maternità relativo alle lavoratrici autonome iscritte alla cosiddetta Gestione separata INPS (e non iscritte ad altra forma pensionistica obbligatoria né titolari di trattamento pensioni-

stico)[13]. La novella di cui al presente articolo sopprime, ai fini del trattamento di maternità spettante (a carico della Gestione separata INPS) per i due mesi precedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, il requisito dell'effettiva astensione dall'attività lavorativa. Si ricorda che la misura dell'indennità di maternità è pari, per ogni giornata, all'80 per cento di 1/365 del reddito di riferimento[14].

Il comma 1 dell'articolo 13 prevede il diritto, per i lavoratori autonomi che prestino la loro attività in via continuativa per il committente, alla conservazione del rapporto di lavoro - con sospensione del medesimo e senza diritto al corrispettivo -, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare, in caso di gravidanza, malattia o infortunio; la riformulazione operata dalla Commissione ha specificato che la sospensione ha luogo su richiesta del prestatore e che la medesima non è riconosciuta qualora venga meno l'interesse del committente.

Il comma sembra definire un nuovo quadro normativo, in relazione alla soppressione dell'istituto del lavoro a progetto (il quale rientrava nella figura più generale della collaborazione in forma coordinata e continuativa) e della relativa disciplina sui profili in oggetto, posta dall'articolo 66 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (articolo che è stato abrogato dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81). Quest'ultima prevedeva che la malattia o l'infortunio del collaboratore a progetto comportassero il diritto alla sospensione del rapporto contrattuale (senza erogazione del corrispettivo) per un periodo non superiore ad un sesto della durata stabilita nel contratto, qualora essa fosse determinata, ovvero non superiore a trenta giorni, per i contratti di durata determinabile; tali sospensioni non davano diritto a proroghe della durata del rapporto. Per la gravidanza, il diritto alla sospensione (sempre senza erogazione del corrispettivo) poteva comportare una proroga della durata del rapporto per un periodo di centottanta giorni (salva più favorevole disposizione del contratto individuale).

Il comma 2 - inserito dalla Commissione - esplicita la possibilità, previo consenso del committente, di alcune forme di sostituzione, parziale o totale, delle lavoratrici autonome, per il caso di maternità.

Il comma 3 dello stesso articolo 13 introduce il diritto alla sospensione del pagamento dei contributi previdenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, per i casi di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre sessanta giorni. La sospensione è ammessa per l'intera durata della malattia o dell'infortunio fino ad un massimo di due anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi ed i premi maturati durante il periodo di sospensione, in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione.

---

[13] I soggetti interessati sono costituiti da titolari di contratti di collaborazione e lavoratori autonomi, appartenenti a categorie per le quali non siano previste specifiche forme pensionistiche obbligatorie.

[14] Il reddito di riferimento (ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 4 aprile 2002) è quello derivante dall'attività di collaborazione coordinata e continuativa o libero professionale, utile ai fini contributivi, nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo oggetto dell'indennità di maternità.

La lettera a) dell'articolo 14, comma 1, modifica la nozione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa posta, ai fini dell'inclusione dei medesimi nell'ambito del rito speciale per le controversie in materia di lavoro, dal codice di procedura civile. La novella sembra avere un carattere esclusivamente formale di coordinamento della nozione con la riforma delle definizioni dei contratti di lavoro subordinato e di collaborazione, operata con l'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81[15]. Si ricorda che, in ogni caso, la nozione stabilita dal codice di procedura civile non rileva ai fini fiscali e previdenziali[16].

La successiva lettera b) estende ai lavoratori autonomi il principio di idoneità degli estratti autentici delle scritture contabili come prova scritta ai fini dell'ammissibilità del procedimento giurisdizionale sommario di ingiunzione. In base alla disciplina oggetto di estensione, attualmente vigente solo in favore delle imprese (con esclusione degli imprenditori agricoli), per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché a prestazioni di servizi sono prove scritte idonee al fine suddetto gli estratti autentici delle scritture contabili, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalla legislazione tributaria, purché siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per le medesime.

Il Capo II introduce - anche con riferimento al pubblico impiego, in quanto le norme siano compatibili (articolo 15, comma 3) - una disciplina del lavoro agile, allo scopo di incrementare "la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro" (articolo 15, comma 1). Esso non va confuso con il lavoro a distanza per il quale esiste una specifica disciplina europea.

Il lavoro agile è quindi una "modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato" - non una nuova tipologia contrattuale - e, come ridefinito dalla 11ª Commissione, si caratterizza per il possibile impiego delle tecnologie digitali nell'ambito di forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro.

La prestazione può essere quindi eseguita in parte all'interno di locali aziendali ed in parte all'esterno, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro, giornaliero e settimanale, derivanti dalla disciplina legislativa e dalla contrattazione collettiva, nonché dall'assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti all'esterno (dei locali aziendali). È l'accordo tra datore di lavoro e lavoratore a disciplinarne gli specifici contenuti in relazione al concreto contesto in cui si svolge, con particolare attenzione al diritto di continuo accesso alle abilità e alle competenze che evolvono nonché al diritto alla disconnessione. La più ampia definizione della commissione fa quindi riferimento a quello che nella saggistica è chiamato *smartworking*. Se oggi esso si riferisce a limitati segmenti del mercato del lavoro, è ragionevo-

[15] Cfr., in materia, anche l'articolo 52 dello stesso decreto legislativo n. 81.

[16] Per tali profili vige la nozione di cui all'art. 50, comma 1, lettera c-*bis)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, a cui fa rinvio l'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

le prevedere che, con progressione geometrica, tutti i lavori finiranno presto per assumere in tutto o in parte quelle caratteristiche.

I commi da 2 a 5 dell'articolo 15 recano alcune norme di conferma e di chiusura, nonché la clausola di invarianza degli oneri di finanza pubblica.

In base all'articolo 16, comma 1, l'accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto, secondo la modifica della Commissione, "ai fini della regolarità amministrativa e della prova". La modifica è stata operata anche in base alla considerazione che la nullità dell'accordo orale avrebbe potuto creare problemi - per esempio, di natura disciplinare - al lavoratore non presente sul luogo di lavoro. L'accordo deve definire i profili indicati dall'articolo 16, comma 1, e dall'articolo 18. Tali profili concernono, in particolare, i tempi di riposo e, con riferimento alla prestazione all'esterno dei locali, i poteri direttivo e di controllo del datore di lavoro, gli strumenti impiegati dal dipendente, le condotte che diano luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari; con un'integrazione operata dalla Commissione all'articolo 16, comma 1, si è previsto, riguardo ai tempi di riposo, che l'accordo definisca le misure tecniche ed organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro. L'accordo sul lavoro agile può essere a termine o a tempo indeterminato. In quest'ultimo caso, il recesso (non dal rapporto di lavoro, bensì dalla modalità specifica di lavoro agile) può avvenire secondo la disciplina di cui al comma 2 dell'articolo 16; il recesso è ammesso, nell'ipotesi di giustificato motivo, anche per l'accordo a termine. Un'integrazione operata dalla Commissione ha introdotto un termine di preavviso minimo più elevato in favore dei lavoratori disabili (che rientrino nelle nozioni di lavoratori disabili individuate dalla disciplina del collocamento obbligatorio[17]) per il recesso, da parte del datore di lavoro, dall'accordo a tempo indeterminato (in mancanza di un giustificato motivo), "al fine di consentire un'adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore".

L'articolo 17 specifica che il prestatore di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda; che (in base al comma 2, introdotto in sede di esame in Commissione) l'accordo sul lavoro agile può riconoscere il diritto all'apprendimento permanente, in modalità formali, non formali o informali, e alla periodica certificazione delle relative competenze.

L'originario articolo 17 del disegno di legge è stato soppresso dalla Commissione: tale articolo specificava che il datore di lavoro deve adottare misure atte a garantire la protezione dei dati impiegati ed elaborati dal dipendente durante la prestazione in modalità di lavoro agile e che il lavoratore è tenuto a custodire con diligenza gli strumenti tecnologici messi a disposizione da parte del datore di lavoro ed è responsabile della riservatezza dei dati cui può accedere tramite l'uso di tali strumenti.

[17] Nozioni di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni.

In base al comma 1 dell'articolo 19, il datore di lavoro deve garantire la salute e la sicurezza del prestatore di lavoro agile e consegnare al dipendente, nonché - come aggiunto nel corso dell'esame in Commissione - al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta, nella quale siano individuati i rischi generali e quelli specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Obbligo forse eccessivo se nell'anno seguente non intervengono modifiche dei rischi prevedibili. Il disegno di legge non prevede peraltro una sanzione specifica per tale obbligo.

Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali (comma 2 dell'articolo 19).

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 20, l'accordo scritto sulla modalità di lavoro agile rientra tra gli atti da comunicare in via obbligatoria al centro per l'impiego competente per territorio.

Il successivo comma 2 fa salva l'applicazione delle norme in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali che trovino applicazione con riferimento ai rischi specifici derivanti dalla prestazione interessata dall'accordo in oggetto.

Il comma 3 definisce i termini di applicazione per la prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali (secondo la modalità del lavoro agile) della tutela contro gli infortuni *in itinere*, derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Si prevede che la tutela sia operante qualora il luogo per lo svolgimento della suddetta prestazione lavorativa sia stato scelto in base ad esigenze connesse alla prestazione stessa o alla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e la scelta risponda a criteri di ragionevolezza.

L'originario articolo 20 del disegno di legge è stato soppresso dalla Commissione lavoro perché ritenuto ultroneo in quanto la contrattazione collettiva non é mai impedita di offrire una cornice agli accordi tra datore di lavoro e lavoratore.

Infine, i commi 1 e 2 dell'articolo 21 provvedono alla stima degli oneri finanziari derivanti dal presente disegno di legge ed alla relativa copertura finanziaria. Gli oneri (che derivano dagli articoli 7, 8, 12 e 13) sono quantificati nel comma 2.

Ai fini della copertura, si prevedono:

una riduzione della dotazione del fondo per "favorire la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato a tempo indeterminato". Tale fondo è stato istituito (nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) dall'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ed ha una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per il 2016 e di 50 milioni annui a decorrere dal 2017. La riduzione è disposta nelle misure indicate nella lettera a) del comma 2, mentre il precedente comma 1 provvede ad un rifinanziamento del medesimo fondo, anche ai fini di assicurare la capienza delle dotazioni per la copertura suddetta;

una riduzione della dotazione del fondo istituito precipuamente per l'esercizio delle deleghe (cosiddetto *jobs act*) di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183 (fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) La riduzione è disposta nelle misure indicate nel comma 1;

una riduzione, nella misura di 0,18 milioni di euro per il 2017, del Fondo per interventi strutturali di politica economica;

una riduzione, nella misura di 5 milioni di euro per il 2017, dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali del fondo speciale di parte corrente (fondo destinato alla copertura degli oneri derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento).

I commi da 3 a 5 recano clausole di monitoraggio e salvaguardia finanziari, mentre il comma 6 reca una clausola contabile finale.

Ai sensi dell'articolo 22, la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo integrale dell'intervento della senatrice Paglini nella discussione generale dei disegni di legge nn. 2233 e 2229

Grazie Presidente, oggi il disegno di legge n. 2233 lavoro autonomo e lavoro agile; sinceramente leggendo "autonomo e agile" ho associato la cosa a ciò che oggi fa l'attuale parlamentare del centro destra e del centro sinistra! Ritrova nella parola agile (cioè che si muove con elasticità e sveltezza), ciò che oggi meglio vi caratterizza!

Agile come la scelta di ieri fatta alla Camera dei deputati, dove avete rispedito in Commissione la nostra proposta di dimezzarvi gli stipendi! Quando volete siete agilissimi! Vi tenete il malloppo mentre l'Inps lancia l'allarme e boccia le vostre politiche del lavoro, il vostro *Jobs Act* che sta producendo il crollo delle assunzioni e l'aumento di licenziamenti!

Finiti gli sgravi contributivi dopanti per le assunzioni a tempo indeterminato crollano le assunzioni come avevamo denunciato, e ovviamente aumentano i licenziamenti "per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo".

I dati resi pubblici dall'Inps parlano chiaro: in due anni i licenziamenti sono passati da 35 a 46 mila, il 31 per cento in più. Il tutto grazie alla norma sul lavoro emanata dal geniale governo Renzi che, abolendo l'articolo 18, ha dato mano libera alle aziende di creare lavoratori usa e getta.

Anche in questo siete stati agilissimi, tanto da intortare molto bene perfino l'elettorato della sinistra che a volte pensa ancora che esista l'equazione: Renzi = PD - sinistra = Berlinguer!

L'insicurezza galoppa, e continua a crescere senza freni il ricorso ai voucher che, come noto, permettono di mascherare rapporti di lavoro di diversa natura; il loro *boom* conta un utilizzo rispetto all'anno scorso di un + 80 per cento, al punto che viene il sospetto che tale mezzo non risolva il problema del lavoro nero, ma sostituisca drammaticamente i contratti stabili.

Poi magari facciamo presente che le nuove assunzioni a tutele crescenti vedono un crollo vertiginoso... del -88 per cento!!!! Un successone!!!!

II saldo sui contratti stabili dei primi otto mesi del 2016 è inferiore anche a quello dello stesso periodo del 2014, anno della fase acuta della crisi economica internazionale: da lì in poi in Europa ricominciano i numeri positivi, in Italia no.

Insomma si stava meglio quando si stava peggio.

Alla luce di questi dati non idilliaci per i cittadini permettetemi di intuire che sempre più disperati stanno cercando dì inventarsi attività in proprio e in autonomia, sempre più italiani cercano rifugio all'estero! Siamo sull'ordine dei 100.000 all'anno! E se vanno ovviamente le intelligenze e le giovani risorse!

Insomma, la ricetta lavoro di Renzi e Poletti è disastrosa e noi di M5S da subito lo avevamo denunciato!

E oggi ci ritroviamo in questa Aula a discutere su un disegno di legge che è stato definito anche come il "*Jobs Act* del lavoro autonomo". Se le premesse sono quelle di cui sopra non c'è da stare allegri.

Già il primo *Jobs Act* è stato una *débàcle*; con questo secondo disegno di legge cosa si propone di raggiungere il Governo?

Intanto diciamo che questo provvedimento vuole regolamentare in un unico disegno di legge i rapporti di lavoro di due tipologie lavorative completamente diverse: il lavoro autonomo e il lavoro agile. Quindi era meglio intervenire con due distinti disegni di legge.

Ma ci avete ormai abituati a provvedimenti *multi-tasking*. Dobbiamo comunque per onestà dire che sul lavoro autonomo abbiamo riscontrato che ci saranno più garanzie nei confronti del committente.

E anche noi siamo intervenuti nell'ottica di aumentare i diritti e le tutele anche per il lavoratore.

Il disegno di legge si pone poi l'obiettivo dì intervenire sui lavoratori impiegati con modalità definita di "lavoro agile" o "*Smart working*", ancora una volta si pensa di mascherare con formule inglesi possibili trappole che possono ulteriormente precarizzare il lavoratore.

Si tratta di una tipologia di lavoro specifica, ma non si applica solo al cosiddetto telelavoro, ma anche a chi lavora in azienda, introducendo un ulteriore flessibilità al lavoro parziale, il cosiddetto *part-time*, perché alcune disposizioni potranno essere applicate anche per quest'ultima categoria di lavoratori.

Insomma ci si muove *border-line* e si danno probabili strumenti ai furbetti del quartierino per poter agire indisturbati nelle vessazioni contrattuali.

Rammenta il presidente Sacconi nella sua relazione che quella che è in atto con questo provvedimento è la cancellazione graduale dell'idea stessa di "posto di lavoro" per le grandi trasformazioni che sta attraversando la nostra società.

La sensazione è che l'intervento su questa materia faccia parte di una più ampia riforma giuslavoristica che sta gradualmente sostituendo e sgretolando le garanzie del lavoro dipendente a favore di forme e modalità inedite di lavoro con minori tutele.

Come evidenziato da diverse associazioni e sindacati coinvolti in audizione in Commissione lavoro i contrappesi e gli istituti per garantire sicurezza a questa categoria di lavoratori non appaiono sufficienti.

La frammentazione del mondo del lavoro, esplosa nell'ultimo ventennio, incide in maniera profondamente negativa sulle condizioni di lavoro, sui diritti e sulle tutele e, d'altra parte, risulta inadeguata ad affrontare un mondo sempre più complesso che sempre meno si presta a semplificazioni. Il provvedimento in discussione non supera questo limite storico, anzi, conferma un approccio frammentato nella regolazione del lavoro, come avviene anche con il cosiddetto *Jobs Act* riguardante il lavoro dipendente e con i provvedimenti sul lavoro pubblico.

La disciplina del lavoro svolto parzialmente al di fuori dei locali aziendali e tramite l'utilizzo di sistemi informatici deve riconoscere e sostenere la centralità della contrattazione collettiva, e non potrà vedere una frammentazione caso per caso, azienda per azienda. Il rischio sarebbe quello di avere un lavoratore ricattabile, disposto pur di lavorare ad accettare qualsiasi forma contrattuale.

L'ipotesti di *Smart working* o lavoro agile non si deve trasformare in caso di trasferta non retribuita o appunto a formule per eludere trasferte e distacchi.

Il punto centrale per il Movimento 5 Stelle deve restare la non discriminazione rispetto agli altri lavoratori, sia dal punto di vista dei diritti, sia dal punto di vista retributivo e ancora... il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa, regolato, temiamo possa diventare invasivo al punto di creare formule di controllo a distanza.

Insomma un ulteriore stretta di vite al diritto del lavoro in cambio di cosa? Dei vostri continui fallimenti che dovete, dati alla mano, ammettere!

Insomma i provvedimenti che vediamo passare in Commissione lavoro non aiutano a fari risollevare la testa a questo Paese sotto ricatto delle politiche di austerità europee!

Se come certificato dall'Inps, attraverso i *voucher* e le nuove tipologie di contratto avete ulteriormente precarizzato la vita a milioni di cittadini... oggi cercate di riparare con le briciole al disastro attraverso qualche piccola concessione che troviamo in questo disegno di legge ma che non aiuterà il Paese a ripartire.

Che dire! Chiuderei il mio intervento con una frase di un mio conterraneo il toscano Gino Bartali che in una particolare situazione esordì con: "L'è tutto sbagliato, l'è tutto da rifare!".

Integrazione all'intervento della senatrice Bencini su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

Il responsabile unico del procedimento, nel caso di specie la dottoressa Poggiali quale responsabile del progetto, sembrerebbe aver effettuato un frazionamento dei progetti da assegnare alla Boston Consulting Group srl. al solo fine di procedere con affidamenti diretti in luogo delle doverose procedure «concorsuali» maggiormente concorrenziali, sia pur informali.

La verifica sulla ricorrenza o meno di un frazionamento doveva, necessariamente, passare attraverso un'analisi delle prescrizioni regolamentari interne sull'affidamento diretto di incarichi ovvero della disciplina contenuta nel disegno legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Infine, sembrerebbe che The Boston Consulting Group, multinazionale di consulenza di *management* e consulenza strategica di *business*, si avvalga della consulenza manageriale di una professionista legata alla dottoressa Poggiali da vincolo parentale. Nello specifico, la risorsa in questione sembrerebbe aver conseguito il diploma di laurea nel 2015 entrando nel gruppo Boston Consulting Group quasi contestualmente e divenendo associata nel 2016, quale consulente manageriale, presso la sede di Boston, Massachusetts.

Riteniamo opportuno verificare la legittimità o meno di una serie di contratti per la fornitura di servizi di consulenza stipulati da Poste Italiane con la medesima società esterna in virtù delle risorse, dirigenziali e non, interne all'azienda e, pertanto, verificare la legittimità di affidamenti che sembrerebbero palesarsi come mero supporto e, quindi, non effettivamente necessitati da specifiche e contingenti esigenze. Ed ancora, intendiamo appurare la legittimità del frazionamento di spesa di cui sopra alla luce della normativa interna aziendale per le procedure di affidamento degli appalti di lavoro, servizi e forniture ovvero del disegno legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (codice appalti pubblici).

Infine, occorre monitorare le attività utili nel fare piena luce su questa vicenda al fine di garantire la trasparenza da parte di coloro che sono chiamati a ricoprire ruoli di rilievo, come quello assunto dal direttore marketing strategico di Poste Italiane, in società a partecipazione pubblica.

Le verifiche opportune in merito alla vicenda sono state richiesta attraverso un atto di sindacato ispettivo depositato ieri (n. 4-06560).

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	Nom.	DDL n. 2342. Votazione finale	220	219	031	161	027	110	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui é mancato il numero legale non sono riportate

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

Nominativo	**1**
Aiello Piero	
Airola Alberto	C
Albano Donatella	F
Albertini Gabriele	F
Alicata Bruno	A
Amati Silvana	
Amidei Bartolomeo	F
Amoruso Francesco Maria	M
Angioni Ignazio	F
Anitori Fabiola	F
Aracri Francesco	A
Arrigoni Paolo	A
Astorre Bruno	M
Augello Andrea	
Auricchio Domenico	F
Azzollini Antonio	
Barani Lucio	F
Barozzino Giovanni	F
Battista Lorenzo	F
Bellot Raffaela	F
Bencini Alessandra	F
Berger Hans	F
Bernini Anna Maria	F
Bertacco Stefano	
Bertorotta Ornella	C
Bertuzzi Maria Teresa	F
Bianco Amedeo	F
Bianconi Laura	F
Bignami Laura	A
Bilardi Giovanni Emanuele	F
Bisinella Patrizia	F
Blundo Rosetta Enza	A
Bocca Bernabò	
Boccardi Michele	F
Bocchino Fabrizio	F
Bonaiuti Paolo	F
Bondi Sandro	
Bonfrisco Anna Cinzia	
Borioli Daniele Gaetano	
Bottici Laura	
Broglia Claudio	F
Bruni Francesco	F
Bubbico Filippo	M
Buccarella Maurizio	C
Buemi Enrico	F
Bulgarelli Elisa	C
Calderoli Roberto	C
Caleo Massimo	F
Caliendo Giacomo	A
Campanella Francesco	
Candiani Stefano	F
Cantini Laura	F
Capacchione Rosaria	F

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

Nominativo	**1**
Cappelletti Enrico	C
Cardiello Franco	C
Cardinali Valeria	F
Caridi Antonio Stefano	
Carraro Franco	F
Casaletto Monica	A
Casini Pier Ferdinando	M
Cassano Massimo	M
Casson Felice	M
Castaldi Gianluca	C
Catalfo Nunzia	
Cattaneo Elena	M
Centinaio Gian Marco	
Ceroni Remigio	A
Cervellini Massimo	F
Chiavaroli Federica	M
Chiti Vannino	F
Ciampolillo Alfonso	C
Cioffi Andrea	C
Cirinnà Monica	F
Cociancich Roberto G. G.	F
Collina Stefano	F
Colucci Francesco	F
Comaroli Silvana Andreina	A
Compagna Luigi	M
Compagnone Giuseppe	
Consiglio Nunziante	A
Conte Franco	F
Conti Riccardo	A
Corsini Paolo	
Cotti Roberto	
Crimi Vito Claudio	M
Crosio Jonny	C
Cucca Giuseppe Luigi S.	F
Cuomo Vincenzo	F
D'Adda Erica	F
D'Alì Antonio	
Dalla Tor Mario	F
Dalla Zuanna Gianpiero	F
D'Ambrosio Lettieri Luigi	F
D'Anna Vincenzo	A
D'Ascola Vincenzo Mario D.	F
Davico Michelino	
De Biasi Emilia Grazia	M
De Cristofaro Peppe	
De Petris Loredana	F
De Pietro Cristina	
De Pin Paola	F
De Poli Antonio	M
De Siano Domenico	
Del Barba Mauro	F
Della Vedova Benedetto	M
Di Biagio Aldo	M

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

Nominativo	**1**
Di Giacomo Ulisse	F
Di Giorgi Rosa Maria	F
Di Maggio Salvatore Tito	A
Dirindin Nerina	M
Divina Sergio	A
D'Onghia Angela	M
Donno Daniela	C
Endrizzi Giovanni	C
Esposito Giuseppe	M
Esposito Stefano	F
Fabbri Camilla	F
Falanga Ciro	
Fasano Enzo	A
Fasiolo Laura	F
Fattori Elena	C
Fattorini Emma	F
Favero Nicoletta	F
Fazzone Claudio	F
Fedeli Valeria	P
Ferrara Elena	F
Ferrara Mario	
Filippi Marco	F
Filippin Rosanna	F
Finocchiaro Anna	F
Fissore Elena	F
Floris Emilio	F
Formigoni Roberto	F
Fornaro Federico	F
Fravezzi Vittorio	F
Fucksia Serenella	
Gaetti Luigi	C
Galimberti Paolo	
Gambaro Adele	F
Gasparri Maurizio	
Gatti Maria Grazia	F
Gentile Antonio	M
Ghedini Niccolò	
Giacobbe Francesco	F
Giannini Stefania	M
Giarrusso Mario Michele	
Gibiino Vincenzo	F
Ginetti Nadia	F
Giovanardi Carlo	
Giro Francesco Maria	F
Girotto Gianni Pietro	C
Gotor Miguel	F
Granaiola Manuela	F
Grasso Pietro	
Gualdani Marcello	M
Guerra Maria Cecilia	F
Guerrieri Paleotti Paolo	F
Ichino Pietro	F
Idem Josefa	F

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

Nominativo	**1**
Iurlaro Pietro	F
Lai Bachisio Silvio	F
Langella Pietro	
Laniece Albert	F
Lanzillotta Linda	F
Latorre Nicola	F
Lepri Stefano	F
Lezzi Barbara	C
Liuzzi Pietro	F
Lo Giudice Sergio	F
Lo Moro Doris	F
Longo Eva	F
Longo Fausto Guilherme	M
Lucherini Carlo	F
Lucidi Stefano	C
Lumia Giuseppe	F
Malan Lucio	F
Manassero Patrizia	F
Manconi Luigi	F
Mancuso Bruno	F
Mandelli Andrea	F
Mangili Giovanna	C
Maran Alessandro	F
Marcucci Andrea	F
Margiotta Salvatore	
Marin Marco	
Marinello Giuseppe F.M.	
Marino Luigi	M
Marino Mauro Maria	F
Martelli Carlo	C
Martini Claudio	F
Marton Bruno	M
Mastrangeli Marino Germano	
Matteoli Altero	A
Mattesini Donella	F
Maturani Giuseppina	M
Mauro Giovanni	F
Mauro Mario	A
Mazzoni Riccardo	F
Merloni Maria Paola	
Messina Alfredo	M
Micheloni Claudio	
Migliavacca Maurizio	F
Milo Antonio	A
Mineo Corradino	F
Minniti Marco	M
Minzolini Augusto	
Mirabelli Franco	F
Molinari Francesco	F
Montevecchi Michela	C
Monti Mario	M
Morgoni Mario	F
Moronese Vilma	M

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

Nominativo	**1**
Morra Nicola	
Moscardelli Claudio	F
Mucchetti Massimo	F
Munerato Emanuela	F
Mussini Maria	F
Naccarato Paolo	F
Napolitano Giorgio	M
Nencini Riccardo	M
Nugnes Paola	
Olivero Andrea	M
Orellana Luis Alberto	F
Orrù Pamela Giacoma G.	F
Padua Venera	F
Pagano Giuseppe	F
Pagliari Giorgio	F
Paglini Sara	C
Pagnoncelli Lionello Marco	F
Palermo Francesco	F
Palma Nitto Francesco	A
Panizza Franco	F
Parente Annamaria	F
Pegorer Carlo	F
Pelino Paola	F
Pepe Bartolomeo	
Perrone Luigi	A
Petraglia Alessia	F
Petrocelli Vito Rosario	C
Pezzopane Stefania	F
Piano Renzo	M
Piccinelli Enrico	A
Piccoli Giovanni	
Pignedoli Leana	F
Pinotti Roberta	M
Pizzetti Luciano	F
Puglia Sergio	
Puglisi Francesca	
Puppato Laura	F
Quagliariello Gaetano	F
Ranucci Raffaele	F
Razzi Antonio	F
Repetti Manuela	F
Ricchiuti Lucrezia	F
Rizzotti Maria	
Romani Maurizio	F
Romani Paolo	M
Romano Lucio	F
Rossi Gianluca	F
Rossi Luciano	A
Rossi Mariarosaria	
Rossi Maurizio	
Rubbia Carlo	M
Russo Francesco	F
Ruta Roberto	F

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

Nominativo	**1**
Ruvolo Giuseppe	
Sacconi Maurizio	A
Saggese Angelica	F
Sangalli Gian Carlo	M
Santangelo Vincenzo	C
Santini Giorgio	F
Scalia Francesco	F
Scavone Antonio Fabio Maria	
Schifani Renato	M
Sciascia Salvatore	
Scibona Marco	C
Scilipoti Isgro' Domenico	A
Scoma Francesco	A
Serafini Giancarlo	A
Serra Manuela	C
Sibilia Cosimo	A
Silvestro Annalisa	F
Simeoni Ivana	
Sollo Pasquale	F
Sonego Lodovico	F
Spilabotte Maria	F
Sposetti Ugo	F
Stefani Erika	A
Stefano Dario	F
Stucchi Giacomo	M
Susta Gianluca	F
Tarquinio Lucio Rosario F.	A
Taverna Paola	C
Tocci Walter	M
Tomaselli Salvatore	F
Tonini Giorgio	
Torrisi Salvatore	F
Tosato Paolo	A
Tremonti Giulio	F
Tronti Mario	F
Turano Renato Guerino	M
Uras Luciano	F
Vaccari Stefano	F
Vacciano Giuseppe	F
Valdinosi Mara	F
Valentini Daniela	M
Vattuone Vito	F
Verdini Denis	
Verducci Francesco	F
Vicari Simona	M
Viceconte Guido	
Villari Riccardo	
Volpi Raffaele	
Zanda Luigi	F
Zanoni Magda Angela	F
Zavoli Sergio	F
Zeller Karl	
Zin Claudio	F

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

Nominativo	1
Zizza Vittorio	F
Zuffada Sante	A

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Astorre, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Chiti, D'Adda, Della Vedova, De Poli, Di Biagio, Dirindin, D'Onghia, Fasiolo, Fedeli *(dalle ore 18,00)*, Gentile, Gualdani, Longo Fausto Guilherme, Marino Luigi, Maturani, Messina, Minniti, Monti, Moronese, Napolitano, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Rubbia, Sangalli, Schifani, Stucchi, Tocci, Turano, Valentini, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casini, per attività della 3ª Commissione permanente; De Biasi, per attività della 12ª Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Compagna, per attività dell'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo; Amoruso, per attività dell'Assemblea dell'Unione Interparlamentare.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Calderoli Roberto, Candiani Stefano
Disposizioni per la riduzione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento nonché per incentivare la partecipazione ai lavori parlamentari (2577)
(presentato in data 26/10/2016).

Inchieste parlamentari, annunzio di presentazione di proposte

È stata presentata la seguente proposta d'inchiesta parlamentare d'iniziativa dei senatori: Fedeli, Finocchiaro, Lo Moro, Stefani, Lanzillotta, Bonfrisco, De Pietro, Petraglia, De Petris, Amati, Di Giorgi, Zanda, Calderoli, Fattorini, Cirinnà, Susta, Morra, Mussini, Cantini, Chiti, Luigi Marino, D'Onghia, Battista, Serra, Bertuzzi, Bisinella, Capacchione, Di Maggio, Bocchino, Montevecchi, Corsini, Cucca, Cuomo, D'Adda, Dirindin, Favero, Elena Ferrara, Filippin, Fornaro, Gatti, Guerra, Giacobbe, Gotor, Lezzi, Lo Giudice, Lucherini, Lumia, Manassero, Mattesini, Maturani, Moscardelli, Orellana, Orrù, Pegorer, Pezzopane, Pignedoli, Puglisi, Puppato, Repetti, Ricchiuti, Saggese, Scalia, Sollo, Spilabotte, Valdinosi, Tomaselli e Zanoni - "Proposta di istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere" (*Doc*. XXII, n. 34).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 14 ottobre 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 7 novembre 1977, n. 882, la relazione sui rapporti tra l'Italia e il Fondo monetario internazionale, riferita al periodo dal 1° maggio 2015 al 30 aprile 2016.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3ª , alla 5ª e alla 6ª Commissione permanente (*Doc*. CCXLIII, n. 1).

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 20 ottobre 2016, ha inviato il testo di diciassette risoluzioni approvate dal Parlamento stesso nel corso della tornata dal 12 al 15 settembre 2016. Questi documenti sono stati trasmessi, in data 25 ottobre 2016, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti, nonché alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente:

una risoluzione sulla cooperazione territoriale europea - migliori pratiche e misure innovative (*Doc*. XII, n. 1027), alla 5ª Commissione permanente;

una risoluzione sull'inchiesta sulla misurazione delle emissioni nel settore automobilistico (*Doc*. XII, n. 1028), alla 8ª, alla 10ª e alla 13ª Commissione permanente;

una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea (*Doc*. XII, n. 1029), alla 6ª e alla 10ª Commissione permanente;

una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica orientale dell'Uruguay, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea (*Doc*. XII, n. 1030), alla 6ª e alla 10ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 471/2009 relativo alle statistiche comunita-

rie del commercio estero con i paesi terzi per quanto riguarda il conferimento alla Commissione dei poteri delegati e di esecuzione per l'adozione di alcune misure (*Doc*. XII, n. 1031), alla 10ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee in tema di gas naturale ed energia elettrica e che abroga la direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (*Doc*. XII, n. 1032), alla 1ª e alla 10ª Commissione permanente;

una risoluzione su una strategia dell'UE per la regione alpina (*Doc*. XII, n. 1033), alla 5ª e alla 13ª Commissione permanente;

una risoluzione sul Fondo fiduciario dell'UE per l'Africa: le implicazioni per lo sviluppo e gli aiuti umanitari (*Doc*. XII, n. 1034), alla 5ª Commissione permanente;

una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, riguardante la partecipazione della Repubblica di Croazia quale parte contraente in seguito alla sua adesione all'Unione europea (*Doc*. XII, n. 1035), alla 1ª Commissione permanente;

una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio sul vertice sociale trilaterale per la crescita e l'occupazione e che abroga la decisione 2003/174/CE (*Doc*. XII, n. 1036), alla 11ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (*Doc*. XII, n. 1037), alla 8ª Commissione permanente;

una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra (*Doc*. XII, n. 1038), alla 10ª Commissione permanente;

una risoluzione sui recenti sviluppi in Polonia e il loro impatto sui diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (*Doc*. XII, n. 1039), alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;

una risoluzione sul regolamento delegato della Commissione del 30 giugno 2016 che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento

europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti (*Doc*. XII, n. 1040), alla 6ª e alla 10ª Commissione permanente;

una risoluzione sullo Zimbabwe (*Doc*. XII, n. 1041), alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (*Doc*. XII, n. 1042), alla 1ª Commissione permanente;

una risoluzione sulle attività, l'incidenza e il valore aggiunto del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione tra il 2007 e il 2014 (*Doc*. XII, n. 1043), alla 5ª e alla 11ª Commissione permanente.

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Battista ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00660 della senatrice Anitori ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Malan ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-06074 del senatore Gasparri.

Interrogazioni

PELINO, RIZZOTTI - *Ai Ministri della salute e dello sviluppo economico* - Premesso che:

con decreto legislativo n. 6 del 2016, il Governo italiano ha recepito la direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati;

tale provvedimento ha previsto l'emanazione di alcuni decreti attuativi. In particolare, l'articolo 20, comma 4, recita testualmente "con Decreto del Ministro della Salute e dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro sei mesi a partire dal 20 maggio 2016, sono stabilite le procedure e modalità attraverso le quali il Ministero della Salute, sentito l'Istituto Superiore di Sanità, procede alle valutazioni delle informazioni e degli studi di cui al comma 2, al fine di riconoscere la riduzione di sostanze tossiche ovvero il potenziale rischio ridotto dei

prodotti del tabacco di nuova generazione rispetto ai prodotti da combustione, nonché le relative modalità di etichettatura";

il riconoscimento della riduzione di sostanze tossiche e l'eventuale rischio ridotto dei prodotti del tabacco di nuova generazione rispetto ai prodotti tradizionali del tabacco da combustione sono questioni che rivestono carattere di estrema delicatezza, sia ai fini della tutela della salute pubblica, sia ai fini della tutela dell'affidamento dei consumatori attuali e potenziali;

proprio in ragione di tale delicatezza, il decreto legislativo n. 6 del 2016 ha attribuito all'Istituto superiore di sanità un ruolo centrale nell'elaborazione e predisposizione del decreto attuativo di cui all'articolo 20, comma 4, per la cui adozione è previsto il termine di 6 mesi dal 20 maggio 2016;

la centralità del ruolo attribuito all'Istituto superiore di sanità dall'articolo 20, comma 4, è la conseguenza, fra l'altro, della natura stessa dell'indagine valutativa che il decreto attuativo dovrebbe disciplinare, attesa la natura tecnico-scientifica delle informazioni oggetto di tale valutazione, che includono, fra l'altro: studi scientifici sulla tossicità e sulla capacità di indurre dipendenza, l'analisi dei rischi e dei benefici dei prodotti del tabacco di nuova generazione, l'analisi degli effetti attesi in termini di dissuefazione dal consumo del tabacco e degli effetti attesi in termini di iniziazione al consumo di tabacco;

vista la finalità ed i relativi contenuti del decreto attuativo, che si intende adottare, non si comprende come l'Istituto superiore di sanità possa svolgere compiutamente il proprio ruolo senza coinvolgere attivamente i produttori, attuali e potenziali, che già abbiano introdotto ovvero che intendano introdurre sul mercato i prodotti del tabacco di nuova generazione. Ciò in considerazione dell'assoluta novità, anche sotto il profilo tecnologico e scientifico, di tale categoria di prodotti, non a caso definiti quali prodotti del tabacco di nuova generazione dalla normativa comunitaria e da quella italiana di recepimento;

allo stato, anche alla luce di recenti articoli di stampa sull'argomento, vi è la fondata preoccupazione che l'Istituto superiore di sanità abbia svolto un ruolo meramente marginale e passivo e senza alcun coinvolgimento diretto di tutti i produttori, attuali e potenziali;

tale preoccupazione, di per sé già grave, è accresciuta dalla semplice considerazione che l'obiettivo del Governo deve essere quello di disciplinare e regolamentare, nel pieno rispetto delle dinamiche concorrenziali e sulla base di fondamenti tecnico-scientifici certi e debitamente vagliati dal Ministero della salute attraverso il ruolo centrale dell'Istituto superiore di sanità, un settore emergente e ricco di implicazioni potenziali per il futuro, attualmente caratterizzato dalla presenza in commercio di un unico prodotto commercializzato da un solo produttore, ossia Philip Morris;

questa circostanza fattuale, unitamente all'attiva e ripetuta partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e di altri membri del Governo all'iniziativa industriale intrapresa da Philip Morris nel nostro Paese, proprio in ragione dello sviluppo industriale e del lancio commerciale del proprio prodotto del tabacco di nuova generazione, l'unico attualmente in commercio in Italia, richiede che sia posta la massima attenzione e che venga utilizzata la massima trasparenza, affinché il decreto attuativo di cui all'articolo

20, comma 4, del decreto legislativo n. 6 del 2016 non risulti essere, a conti fatti, un vestito confezionato su misura e concepito per uso esclusivo di Philip Morris, la quale, peraltro, già beneficia di uno sconto fiscale pari al 50 per cento rispetto ai prodotti tradizionali del tabacco da combustione, proprio in attesa che si definisca un quadro regolatorio certo rispetto al quale la valutazione di impatto tossicologico è elemento essenziale;

tale valutazione, come detto, non può tuttavia prescindere dall'espletamento di un ruolo centrale ad opera dell'Istituto superiore di sanità, come peraltro già richiesto dal decreto legislativo, e dal coinvolgimento diretto di tutti i produttori, attuali e potenziali;

da notizie in possesso delle interroganti, non risulterebbero ad oggi pervenute le modalità attraverso le quali i produttori possono sottoporre all'Istituto superiore di sanità e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli gli studi e le analisi richiamate richieste, né la convocazione di tavoli tecnici di discussione e confronto presso l'Istituto superiore di sanità. Ciò in netta antitesi con la finalità ed i presupposti stessi del decreto attuativo, che dovrebbe essere emanato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20, comma 4, citato;

a giudizio delle interroganti, la problematica esposta necessita di una celere risoluzione, al fine di garantire la concorrenza nel mercato del tabacco, evitando che si possa sostenere e facilitare un unico beneficiario o un solo articolo, creando così un abuso di posizione dominante,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non reputino già compromesso l'obiettivo di giungere entro il 20 novembre 2016 ad una disciplina coerente delle modalità di indagine valutativa, così come richiesto dal decreto legislativo n. 6 del 2016;

in quale maniera intendano giustificare la mancata attivazione in tal senso dell'Istituto superiore di sanità e, di conseguenza, il mancato coinvolgimento dell'industria e delle altre istituzioni responsabili dell'attuazione e dell'esecuzione degli obblighi previsti;

come intendano garantire che il provvedimento non sia in alcun modo lesivo, limitativo o distorsivo della concorrenza di mercato, evitando barriere all'ingresso e scongiurando la prospettiva che la norma possa favorire un unico attore o, peggio, un unico prodotto.

(3-03257)

CARDIELLO - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

la "capitale europea della cultura" è una città designata dall'Unione europea, che, per il periodo di un anno, ha la possibilità di presentarsi con maggiore visibilità in ambito internazionale, facendo emergere il suo territorio, la sua storia, e la sua capacità di inserirsi e dialogare con le altre città europee, proponendo e sviluppando progetti creativi che rispondono alle sfide che l'Europa fronteggia;

con la decisione 1622/2006/CE, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea pubblicarono l'ordine di presentazione delle designazioni a capitale europea della cultura: fu stabilito che all'Italia sarebbe spet-

tato nel 2019, insieme con la Bulgaria. Come noto, Matera è la città designata per l'Italia;

si ricorda che la Commissione europea sulla candidatura italiana aveva "apprezzato l'analisi strategica di Matera, come piccola città tra quelle europee di media grandezza, con un pubblico relativamente passivo nei confronti della cultura importata dalle grandi città. L'intento di essere in prima linea tra chi si impegna per rendere accessibile la cultura, specialmente attraverso nuove tecnologie e apprendimento, è visionario. Conduce ad un ambizioso, sebbene rischioso, programma";

la rischiosità del progetto risiedeva nell'effettiva capacità di una città europea della cultura di essere in grado di gestire un numero elevato di programmi e di progetti di qualità e di far fronte, adeguatamente ed in modo sostenibile, all'aumento dei flussi turistici;

allo sviluppo socio-economico di un territorio concorrono la logistica e le infrastrutture: la povertà di reti viarie e di strutture ricettive adeguate, per qualità e quantità, rappresenta per una città delle anomalie che limitano la sua possibilità di esprimere compiutamente le proprie potenzialità in ambito culturale e di attrarre flussi turistici e congressuali;

evidenziato che:

l'aeroporto di Bari è distante da Matera 77 chilometri;

la fermata di Trenitalia più vicina alla città di Matera è quella di Ferrandina (29 chilometri) dove fermano i treni regionali e gli intercity che viaggiano tra Napoli e Taranto. Le corse dirette sono 6 al giorno. Il collegamento tra Ferrandina e Matera è garantito da un servizio di autobus (7 corse giornaliere);

l'unica linea ferroviaria che raggiunge il capoluogo lucano proviene da Bari: appartiene alle Ferrovie appulo-lucane, una società a responsabilità limitata controllata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

dal 1986 al 1993 la rete ferroviaria venne chiusa da Sicignano a Metaponto per permettere lavori importanti di manutenzione e potenziamento nel corso dei quali fu attivata anche l'elettrificazione; l'esercizio a trazione elettrica ebbe inizio il 31 marzo 1994. Nel 1995 fu attivato un servizio con ETR 450, con Eurostar Italia Roma-Taranto. Il servizio pubblico fu soppresso a partire da dicembre 2010;

è opportuno realizzare infrastrutture stradali di collegamento con la città di Matera tenendo in considerazione le reti viarie sull'asse nord-sud, anche per facilitare l'inserimento della città, quale "capitale europea della cultura", in un contesto di turismo europeo;

un collegamento ferroviario efficiente con Matera favorirebbe un maggiore sviluppo economico del suo territorio, turistico, occupazionale. L'iniziativa "Freccialink" (autobus sino alla stazione di Salerno) di Trenitalia è di aiuto ma non risolve i problemi di isolamento di Matera,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno prevedere una ripartizione adeguata delle risorse disponibili, per realizzare un collegamento diretto con il territorio di Matera attraverso la direttrice tirrenica E45.

(3-03258)

BOTTICI, PUGLIA, SANTANGELO, MORONESE, MORRA, PAGLINI, DONNO, GIARRUSSO, CAPPELLETTI - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

da notizie di stampa diffuse da varie testate, in particolare da un articolo pubblicato nell'edizione *on line* del "Corriere della Sera" del 7 settembre 2016, si apprende che il dottor Mario Pagano, direttore della Soprintendenza per l'archeologia, le belle arti e il paesaggio per le province di Catanzaro, Cosenza e Crotone, nel mese di luglio, poche ore dopo la sua nomina, avrebbe autorizzato la richiesta di ampliamento dello stadio, avanzata dal Comune di Crotone e dalla società calcistica cittadina F.C. Crotone, nonostante la presenza di un vincolo di inedificabilità assoluta posto sin dal 1981 in ragione della presenza di una vasta area archeologica riguardante i resti dell'antica Kroton;

si apprende, altresì, che sull'opera vi sarebbe stato anche l'assenso del Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, la crotonese Dorina Bianchi;

considerato che nonostante l'autorizzazione, a quanto risulta, riguardi la costruzione di "strutture leggere provvisorie e totalmente rimovibili", agli interroganti risulta di difficile comprensione come si possano realizzare opere simili destinate alla ricezione di migliaia di persone senza compromettere i reperti archeologici presenti nell'area;

considerato infine che il patrimonio artistico italiano, oltre a rappresentare una ricchezza inestimabile dal punto di vista culturale, è una risorsa fondamentale per lo sviluppo turistico-economico e, per questi motivi, è tutelato da numerose norme tra le quali, *in primis*, l'articolo 9 della Costituzione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

di quali studi tecnici si sia avvalso il soprintendente per autorizzare la costruzione, escludendo danni all'area archeologica di Kroton e la possibilità che venga compromessa la sua fruizione al pubblico;

se corrisponda al vero che il sottosegretario Dorina Bianchi abbia approvato la realizzazione dell'opera e quali misure abbia adottato al riguardo e sulla base di quali elementi sia giunta a tali determinazioni;

quali iniziative intenda assumere per salvaguardare l'area archeologica di Kroton e garantire che la stessa possa essere resa fruibile ed accessibile in qualunque momento.

(3-03259)

LUMIA - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

F.C. è una bellissima bambina di 8 anni affetta, sin dalla nascita, da atrofia muscolare spinale con *distress* respiratorio (Smard 1), una malattia rara che le ha tolto l'autosufficienza nei movimenti, costringendola a utilizzare un apparecchio che, giorno e notte, la aiuta a respirare e a deglutire senza soffocare;

la malattia non ha tolto a F. la voglia di vivere, di sentirsi bambina piena di curiosità, di vivere pienamente e soprattutto di studiare;

tale malattia però le impedisce di frequentare la scuola primaria del piccolo centro in cui vive, Rocca di Capri Leone, in provincia di Messina. F., infatti, non può condividere le ore scolastiche con i suoi coetanei, poiché le difficoltà respiratorie legate alla patologia la mettono a rischio della sua stessa vita. F., pertanto, necessita di un'assistenza specifica per poter studiare;

negli anni passati, la piccola è riuscita ad ottenere un servizio scolastico domiciliare, grazie alla determinazione intelligente dei suoi genitori, alla decisa volontà del dirigente scolastico e alla maestria degli insegnanti dell'istituto comprensivo di Torrenova, che hanno saputo ideare e realizzare un progetto *ad hoc*. Grazie a questa iniziativa, nel 2015, 4 maestre, nel loro giorno libero, si sono recate a rotazione, dal lunedì al venerdì, per due ore al giorno, a casa di F. Il progetto era finanziato per metà dall'istituto scolastico e per metà dalla Regione Siciliana, senza nessuna diretta partecipazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

anche quest'anno, grazie alla scuola e alla Regione, si è potuto garantire la possibilità alla piccola F. di studiare. Attualmente è questa l'unica alternativa che le consente di frequentare la terza elementare. Esiste, infatti, un vuoto normativo nella legge nazionale, che nega ai minori che si trovano nelle sue stesse condizioni lo stesso diritto all'istruzione, garantito a tutti gli altri bambini italiani. Un vuoto che neanche l'ultima riforma del sistema scolastico, approvata di recente (legge n. 107 del 2015), è riuscito a colmare. Il testo della legge, pur prevedendo la giusta possibilità di erogare il servizio scolastico a domicilio, dà questa opportunità solo a chi per motivi di salute non può recarsi a scuola, ma solamente per un periodo limitato di tempo. La disposizione di legge, quindi, esclude di fatto il caso di F. che perennemente non può frequentare i locali della scuola;

il progetto in corso, tuttavia, oltre a rappresentare una soluzione per quanto positiva, ma parziale, è sottoposto a passaggi burocratici, che spesso ne ritardano l'avvio, impedendo a F. di cominciare la scuola a settembre, proprio come i suoi coetanei. Un problema che si ripresenta puntualmente ogni anno e che ha spinto il papà della piccola a lanciare sulla stampa il seguente appello al Presidente della Repubblica: «Sono stato un servitore dello Stato nell'Arma dei Carabinieri, ho sempre pagato le tasse sino all'ultimo centesimo e vorrei capire perché mia figlia per quello Stato per cui ho rischiato anche la vita non la considera uguale a tutti gli altri bimbi. Io e mia moglie siamo esasperati e ci appelliamo al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, affinché garantisca il diritto allo studio di F. e più in generale dei bimbi che, come lei, non possono recarsi in classe. È stato un professore universitario e sono certo che capirà meglio di chiunque altro questa nostra richiesta»;

l'istruzione è uno dei diritti più preziosi per l'uomo, una conquista di civiltà che un Paese moderno e avanzato come l'Italia deve garantire a tutti, soprattutto a chi vive in condizioni di disabilità. L'istruzione è il più importante fattore di crescita sociale e culturale delle persone e della società tutta,

si chiede pertanto di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda adoperarsi, affinché sia colmato il vuoto normativo esistente, garantendo così a F.C. e a tutti i minori che non

possono recarsi permanentemente a scuola il diritto di frequentarla a domicilio;

nelle more, se intenda adottare provvedimenti di urgenza per consentire agli studenti che si trovano nelle stesse condizioni di F. di beneficiare immediatamente un programma di istruzione domiciliare finanziato e sostenuto direttamente dal Ministero.

(3-03260)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

GINETTI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

l'accesso all'istruzione è un diritto dell'uomo primario e inalienabile, indispensabile nell'attuale società della conoscenza. L'articolo 34, comma terzo, della Costituzione, naturale corollario dell'articolo 3 che recita "È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana", stabilisce che "capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi";

supportare il diritto all'istruzione, anche universitaria, è quindi una necessità cui lo Stato deve tendere ed è la stessa Costituzione allo stesso articolo 34, comma quarto, che suggerisce alcuni strumenti attuativi allorché afferma: "La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso";

tali principi non solo rispondono ad un bisogno di equità e uguaglianza ma interpretano anche l'esigenza che un Paese deve avere nel promuovere l'istruzione dei suoi cittadini al fine di trarne dei concreti benefici, per esempio dal punto di vista dello sviluppo equilibrato economico e sociale, del progresso culturale e della partecipazione attiva alla vita democratica. Quest'ultimo punto è peraltro anche il fulcro dei due programmi d'indirizzo strategico che si è data l'Unione europea per i primi due decenni del nuovo millennio, la strategia di Lisbona ed "Europa 2020", atti a traghettare i Paesi europei verso un'economia della conoscenza, ossia uno sviluppo del tessuto produttivo mirato all'estrazione di valore da una forte innovazione;

uno degli obiettivi proposti in tale prospettiva è di aumentare il numero di giovani (dai 25 ai 34 anni) in possesso come minimo di un titolo di istruzione superiore (universitario o equivalente) ad almeno il 40 per cento, e questo significherebbe per l'Italia arrivare al 26 per cento entro il 2020 (oggi sono circa il 20 per cento);

considerato che:

la valorizzazione delle risorse umane e delle eccellenze è un obiettivo concreto che il legislatore ha perseguito dapprima con la legge 11 gennaio 2007, n. 1, successivamente con il decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, e, più di recente, con il decreto ministeriale 19 marzo 2015, n. 182;

tra i soggetti che a livello operativo devono garantire il diritto allo studio ed alla conoscenza vi sono gli enti regionali per il diritto allo studio universitario che, sulla base dei principi di inclusività e partecipazione, devono apprestare i servizi di base, quali le borse di studio e le altre provvidenze, e promuovere il diritto alla conoscenza costruendo concrete opportunità di crescita sociale;

evidenziato che:

per effetto della disciplina introdotta dall'art. 1, comma 102, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013), si è avuta una sostanziale equiparazione dei diplomi rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'art. 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, conseguiti in vecchio ordinamento ad una laurea magistrale;

detta equiparazione, *rectius* equipollenza, è stata prevista e contemplata esclusivamente per consentire l'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso al pubblico impiego, come è agevole rilevare dallo stesso tenore del successivo comma 103, che testualmente stabilisce: "Al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego"; ciò viene ribadito con riferimento ai diplomi accademici sia di primo che di secondo livello, come i diplomi rilasciati dai conservatori di musica;

da tale assunto discende come l'equipollenza non debba essere presa in considerazione per quanto concerne la richiesta di accesso alle borse di studio funzionali all'ingresso, non già al pubblico impiego, ma ad una facoltà universitaria così da rendere effettivo il diritto allo studio; in diversa ipotesi, infatti, si finirebbe per penalizzare quegli studenti, capaci e meritevoli, che hanno conseguito un titolo accademico con anticipo rispetto al naturale *iter* della carriera prescelta e che, sprovvisti dei mezzi, non possono iscriversi ad un nuovo corso di studi superiori;

risulta all'interrogante che alcuni enti regionali per il diritto allo studio universitario, tra cui quello della Regione Lazio, denominato Laziodisu, abbiano escluso dalle graduatorie delle borse di studio e degli alloggi alcuni studenti, capaci e meritevoli, che, pur sprovvisti di adeguati mezzi economici, come attestato dal certificato ISEE-U, erano in possesso di un diploma accademico di cui ai commi 102 e 103 dell'art. 1 della legge n. 228 e quindi di un titolo equipollente ad una laurea magistrale ai sensi dell'art. 23 del bando per l'anno 2016,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

se non ritenga opportuno, al fine di garantire il rispetto dei principi di cui agli articoli 3 e 34 della Costituzione, emettere una circolare interpretativa della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per chiarire i limiti ed i contenuti dell'equipollenza tra i titoli, cosicché gli uffici regionali competenti possano assicurare, in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale, il diritto allo studio, evitando di limitare l'accesso a quegli studenti, tanto capaci e meritevoli da aver conseguito precocemente un diploma accademico di primo o secondo livello (ad esempio diploma di conservatorio), dalla possibilità di

intraprendere una nuova carriera universitaria solo perché sprovvisti di sufficienti mezzi economici;

se non ritenga opportuno, anche alla luce dell'esperienza acquisita con l'istituzione del Fondo per il merito di cui all'art. 9, commi 3-16, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, soprattutto per valorizzare le eccellenze, predisporre più efficaci e concreti mezzi di sostegno per garantire il diritto allo studio universitario per gli studenti che si siano dimostrati particolarmente capaci e meritevoli.

(4-06567)

FATTORI, DONNO, MORONESE, CAPPELLETTI, PUGLIA, GIARRUSSO, SANTANGELO - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

dal sito di AdR (Aeroporti di Roma), sezione Notizie, si apprende che, per lavori di "riqualifica e ordinaria manutenzione" della pista di volo, lo scalo aeroportuale "Pastine" di Ciampino sarà chiuso al traffico aereo per 16 giorni, dal 14 al 29 ottobre 2016;

nella comunicazione viene altresì evidenziato che la chiusura dello scalo "permetterà l'esecuzione di interventi di manutenzione sulla pavimentazione - che saranno eseguiti 7 giorni su 7 h24 - su alcune porzioni della pista di volo dei raccordi e della via di rullaggio";

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

i lavori verranno eseguiti mentre, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è tuttora in corso il procedimento di valutazione d'impatto ambientale (VIA) relativo al *masterplan* dell'aeroporto di Ciampino presentato da ENAC (Ente nazionale dell'aviazione civile) e AdR, e in tale documento non compare nessuno specifico riferimento alle nuove opere infrastrutturali;

tali lavori di manutenzione non sarebbero stati sottoposti alla procedura di VIA, nonostante la presenza di decine di migliaia di tonnellate di sabbia e altri materiali accumulati nei piazzali dell'aeroporto e dell'enorme impianto di conglomerati bituminosi costruito in un angolo dell'aeroporto;

come denunciato di recente dal comitato per la riduzione dell'impatto ambientale dell'aeroporto di Ciampino (CRIAAC), fatta eccezione per l'avviso pubblicato sul sito AdR, nessuna informazione sul tipo e sull'entità delle opere è stata fornita ai cittadini che abitano a poche decine di metri dalla pista e che subiranno pesantemente l'impatto dei lavori;

inoltre, nell'area interessata dai lavori non è stato possibile individuare la presenza di alcuna cartellonistica, obbligatoria secondo la normativa vigente, che indichi, in prossimità del cantiere, i titoli autorizzativi per i lavori di prossima realizzazione;

considerato inoltre che in data 16 ottobre 2016 è stata formalmente sollecitata l'Arpa Lazio, da Marco Bartolucci, Marilena Checchi e Daniele De Sisti del gruppo consiliare di Ciampino del Movimento 5 stelle, ad intervenire urgentemente per monitorare e verificare l'applicazione "da parte dell'esecutore delle opere (art.8 c.2 L. 447/1995) di tutte le procedure e le

modalità di esecuzione dei lavori necessarie alla tutela della salute dei cittadini",

si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza intendano assumere i Ministri in indirizzo, affinché siano verificate la natura e le finalità dei lavori in corso d'opera presso lo scalo aeroportuale di Ciampino, nonché le motivazioni della mancata sottoposizione alla procedura di VIA, e sia chiarita la conformazione che lo scalo aeroportuale assumerà a seguito degli interventi di manutenzione previsti, con particolare riguardo alle relative conseguenze sul piano dell'impatto acustico nell'area;

se possano essere resi pubblici i verbali di controllo relativi ad eventuali irregolarità nell'allestimento dei lavori e modalità di svolgimento, considerando la presenza di macchinari dal forte impatto ambientale e acustico a ridosso delle abitazioni che richiederebbero autorizzazioni speciali.

(4-06568)

STEFANO - *Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che:

con bando di mobilità esterna del 30 ottobre 2015, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* , Serie speciale concorsi ed esami, n. 84 del 30 ottobre 2015, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha indetto "una procedura di mobilità volontaria esterna destinata al personale delle province per la copertura di un numero di posti a tempo pieno e indeterminato (...) È una procedura destinata al personale comandato presso questa amministrazione proveniente dal comparto scuola";

tra i requisiti di ammissione per la partecipazione alla procedura era espressamente richiesta l'allegazione, "alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande", del "nulla osta rilasciato dall'amministrazione di appartenenza, che dovrà essere corredato dalle seguenti informazioni: posizione giuridica, fascia retributiva e profilo professionale rivestito nell'amministrazione di appartenenza. Detti nulla osta dovrà essere presentato unitamente alla domanda di trasferimento entro la data di scadenza dei termini previsti dal presente decreto";

alcune dipendenti della Provincia di Lecce hanno partecipato alla procedura di mobilità, dopo aver chiesto e ricevuto dall'ente di appartenenza il nulla osta previsto dall'art. 2;

con decreto direttoriale del 29 luglio 2016, il Ministero dei beni culturali, dopo aver effettuato la verifica del possesso dei requisiti di cui al bando per 35 candidati, ha concluso la procedura, decretando che "alla luce di quanto esposto in premessa, il personale di cui all'allegato elenco (tabella n. 1), che costituisce parte integrante del presente decreto, è trasferito ed inquadrato, a decorrere dalla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, nei ruoli del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nei profili professionali, nelle aree e nelle fasce retributive, di cui al citato DPCM 26/6/2015, riportate a fianco di ciascun candidato e sarà assegnato in una delle sedi richieste dal medesimo, tenuto conto delle vacanze organiche di questa amministrazione";

le dipendenti della Provincia di Lecce, come riconosciuto dal Ministero con circolare 1° agosto 2016, prot. 17010, "sono risultati vincitori del bando di mobilità di cui all'oggetto";

ciò malgrado, il presidente della Provincia di Lecce, con nota 5 agosto 2016, prot. n. 0042649, ha comunicato al Ministero di aver disposto il mantenimento delle dipendenti vincitrici di concorso nei ruoli della Provincia, revocando quindi il consenso già prestato "al trasferimento per mobilità";

in data 3 ottobre 2016 la Direzione generale organizzazione del Ministero ha inviato comunicazione alla Provincia di Lecce e alle dipendenti risultanti vincitrici del bando, relativa alla richiesta di rilascio di nulla osta entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della nota;

la Provincia di Lecce, nella persona del presidente Gabellone, in data 14 ottobre comunicava agli uffici il diniego del nulla osta al trasferimento per mobilità,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti riportati e se intendano procedere, con assoluta solerzia, a dar effettivo seguito agli esiti concorsuali.

(4-06569)

DE PIN, Giovanni MAURO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

il 24 ottobre 2016 diversi cittadini di Gorino e della vicina Goro (Ferrara) hanno eretto dei blocchi stradali nei 3 punti di acceso alla cittadina, per impedire l'arrivo di 12 profughi, scortati dalle forze dell'ordine e destinati all'ostello bar "Amore-Natura";

tale protesta ha ottenuto il suo effetto e, dopo l'accordo raggiunto tra Prefettura, Carabinieri e Polizia, il gruppo di migranti è stato dirottato presso altre strutture della provincia ferrarese;

a quanto risulta il dissenso dei cittadini di Gorino non sarebbe stato ispirato da egoismo o da xenofobia, ma solamente dalla decisione del prefetto Tortora (annunciata a poche ore dall'arrivo dei profughi) di requisire parzialmente l'ostello Amore-Natura (tenuto conto della saturazione delle strutture già funzionanti, a Ferrara sono ospitati 800 profughi) per 12 persone (donne e bambini) iniziali, provenienti da Nigeria e Costa d'Avorio, alle quali aggiungere, poi, altre 8 persone, in totale 20 persone;

essendo Gorino una frazione, che conta circa 500 abitanti, inviare 20 immigrati è come mandarne in un giorno 100.000 in una città di 2.500.000;

a quanto risulta, il titolare dell'ostello, contattato una settimana prima dalla Prefettura si sarebbe detto non disponibile all'accoglienza, ma poi la situazione si sarebbe invece concretizzata con l'annuncio dell'arrivo dei profughi a poche ore dal loro trasferimento (da Bologna);

su questa vicenda sono intervenuti il ministro Alfano dichiarando: "Quello che è accaduto a Gorino non è l'Italia, non è lo specchio dell'Italia", il prefetto Ferrara: "Reazione sconcertante della popolazione di Gorino", la diocesi di Ferrara-Comacchio: "Notte che ripugna alla coscienza cristiana", ma la dichiarazione più pesante è stata sicuramente quella del prefetto Morcone: "Gli italiani che rifiutano l'aiuto doveroso a donne e bambini sono ot-

tusi, mi vergogno di averli come connazionali, se non vogliono vivere nello stesso posto dove diamo accoglienza ai profughi, andassero a vivere in Ungheria, staremo meglio senza di loro",

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente intervenire per modificare il piano per fronteggiare l'immigrazione;

se non ritenga che la dimostrazione messa in atto dagli abitanti di Goro e Gorino non rappresenti la prova evidente che ormai "la misura è colma";

se non intenda intervenire presso i prefetti, affinché siano riviste le quote spettante ad ogni Comune dei richiedenti asilo;

se non ritenga che le parole del prefetto Morcone siano eccessive e fuori luogo.

(4-06570)

MANGILI, GAETTI, CAPPELLETTI, SANTANGELO, GIARRUSSO, BUCCARELLA, CATALFO, SERRA, BERTOROTTA, DONNO, SCIBONA, PAGLINI, LEZZI, PUGLIA, TAVERNA, MONTEVECCHI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

dal sito istituzionale dell'ordine nazionale dei biologi si legge quanto segue: "L'Ordine Nazionale dei Biologi è stato istituito con la Legge 396/67: tale legge delinea il profilo della figura professionale del biologo e ne precisa le competenze. Tali competenze vengono esplicitate in modo ampio dal D.M. n. 362/93 ed attualizzate dal D.P.R. n. 328/01. Requisito per l'accesso all'Ordine Nazionale dei Biologi è costituito dal possesso del titolo accademico (la laurea in Scienze Biologiche ed, ai sensi del D.P.R. n. 328/01, alcuni altri titoli accademici) valido per sostenere l'esame di Stato di abilitazione alla professione di biologo, e dal conseguimento dell'abilitazione stessa. L'Ordine Nazionale dei Biologi ha la propria sede istituzionale a Roma, in Via Icilio, n. 7. Gli iscritti all'Ordine Nazionale dei Biologi hanno l'obbligo di osservare scrupolosamente quanto stabilito dal Codice Deontologico della Professione di Biologo, approvato dal Consiglio dell'Ordine con la propria delibera del 16 febbraio 1996. Gli Organi Collegiali dell'Ordine sono: Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi; Consiglio Nazionale dei Biologi. Il Consiglio dell'Ordine è composto da n.9 Consiglieri ed hanno mandato di cinque anni. Le cariche istituzionali presenti in seno al Consiglio sono: Presidente; Vice Presidente; Consigliere Tesoriere; Consigliere Segretario. Il Consiglio dell'Ordine è l'organo di governo dell'Ordine e ha le attribuzioni di seguito esplicitate: cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione; cura la tenuta dell'albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni, ne cura la revisione almeno ogni due anni; vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione; adotta provvedimenti disciplinari; provvede, se richiesto, alla liquidazione degli onorari; provvede alla amministrazione dei beni di pertinenza dell'Ordine e compila annualmente il bilancio consuntivo e preventivo; stabilisce, con deliberazione del Ministero della Giustizia, la misura del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti nell'albo o nell'elenco nonché

della tassa del rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari; provvede alla formazione ai fini dell'Educazione continua in Medicina. Il Consiglio Nazionale ha sede presso il Ministero della Giustizia, è costituito da n. 15 Consiglieri ed ha un mandato di cinque anni. Il Consiglio Nazionale svolge le funzioni di seguito riportate: esamina ricorsi in materia: di iscrizioni o cancellazioni dall'albo e dall'elenco; di procedimenti disciplinari; di risultati elettorali";

si legge anche che "Ogni adempimento relativo alla normativa sulla trasparenza e anticorruzione sarà gestito in materia autonoma dallo stesso Consiglio Nazionale dei Biologi";

considerato che:

in data 30 giugno 2016, veniva presentato al Senato l'atto di sindacato ispettivo 4-06036, con il quale, rendendo edotto il Ministro in indirizzo della situazione venutasi a creare con riferimento alla composizione dell'ordine nazionale dei biologi ed in particolare alla pendenza di procedimenti penali in capo al presidente, Ermanno Calcatelli, al consigliere, Pietro Sapia, e alla segretaria, Giuseppina Comandè, tutti e 3 rinviati a giudizio innanzi al Tribunale di Roma per rispondere dei reati di falso ideologico in atto pubblico, legati alle elezioni per il rinnovo dei vertici nel giugno 2012, si chiedeva quali provvedimenti intendesse assumere per garantire un percorso che consentisse all'ordine di procedere in modo legittimo e trasparente al rinnovo delle cariche;

in data 1° settembre 2016 il Ministro rispondeva all'interrogazione: «La questione relativa al rinvio a giudizio di due membri del consiglio dell'ordine dei biologi, il presidente Ermanno Calcatelli ed il consigliere Pietro Sapia, per i reati di falso ideologico in atto pubblico, commessi in occasione delle consultazioni elettorali per il rinnovo del consiglio medesimo del giugno 2012, è ben nota a questo dicastero. Ugualmente nota è la pendenza, innanzi al Consiglio di Stato, dei ricorsi originati dai risultati elettorali. La risposta al quesito relativo a quali iniziative il Ministero intenda assumere "per garantire un percorso che consenta all'ordine nazionale dei biologi di procedere in modo legittimo e trasparente al rinnovo delle cariche", prevista "tra poco meno di un anno", deve, tuttavia, tenere conto delle competenze attribuite al Ministero sugli ordini professionali, che sono circoscritte ad una funzione di mera vigilanza sugli ordini stessi e non permettono l'adozione di provvedimenti nei confronti dei singoli componenti, prevedendo solo la possibilità di procedere allo scioglimento del consiglio dell'ordine quando non si dimostri in grado di funzionare regolarmente, ovvero, benché richiamato all'osservanza dei propri doveri, persista nel violarli, oppure sussistano altri gravi motivi (art. 20 della legge 24 maggio 1967, n. 396). Nell'ambito del ristretto perimetro dei poteri conferiti dalla legge, proprio con l'obiettivo di valutare compiutamente le eventuali ricadute dei fatti contestati in sede penale sul funzionamento del consiglio, la competente articolazione ministeriale ha attivato i poteri rientranti nella funzione di vigilanza di cui all'art. 46 della legge citata e dell'art. 14 del regolamento disciplinare dei biologi, inviando una segnalazione al consiglio nazionale di disciplina relativamente alla posizione dei soggetti rinviati a giudizio, chiedendo di essere tempestivamente informato delle determinazioni assunte al riguardo. Pur nei limiti

delle competenze così delineate, si intende rassicurare in ordine alla massima attenzione che questo dicastero riserverà alle informazioni che verranno comunicate dal consiglio nazionale, sulla scorta delle quali verrà valutata l'opportunità di assumere le iniziative che dovessero rendersi eventualmente necessarie per garantire il corretto e legittimo funzionamento del consiglio dell'ordine nazionale dei biologi»;

considerato inoltre che:

le sentenze del Consiglio di Stato n. 3426 e n. 3427 del 28 luglio 2016 hanno annullato le elezioni per il rinnovo dei componenti del consiglio nazionale dei biologi e del consiglio dell'ordine nazionale dei biologi, svoltesi nel giugno 2012;

le ordinanze n. 4276 e n. 4385 del 29 settembre 2016 del Consiglio di Stato, pubblicate rispettivamente il 30 settembre e il 4 ottobre 2016, hanno respinto la richiesta di sospensione cautelare avanzata dal presidente, ed invero risulta agli interroganti da un articolo su "informazionebiologi" del giorno successivo quanto segue: "Giovedì 29 settembre 2016, il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta di sospensiva cautelare avanzata dal presidente Ermanno Calcatelli per la sentenza emessa lo scorso 28 Luglio, relativa all'annullamento delle ultime elezioni (2012) dei componenti dell'Ordine Nazionale dei Biologi. Viene dunque confermato lo scioglimento (ed il relativo commissariamento) del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio Nazionale dell'Ordine Nazionale dei Biologi";

considerato ancora che:

l'articolo 20 della legge 24 maggio 1967, n. 396, recante "Ordinamento della professione di biologo", dispone: "Il Consiglio dell'Ordine se non è in grado di funzionare, se chiamato all'osservanza dei propri doveri persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi, può essere sciolto. In caso di scioglimento del Consiglio dell'Ordine, le sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario il quale dispone, entro novanta giorni dalla data di scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio. Lo scioglimento del Consiglio dell'Ordine e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale dei biologi. Il commissario ha la facoltà di nominare un Comitato di non meno di due e non più di sei membri, da scegliersi tra gli iscritti nell'albo che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni. Egli nomina altresì un segretario tra gli iscritti all'albo";

l'articolo 46 sancisce che "Il Ministro della giustizia esercita l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale dei biologi";

risulta agli interroganti che la delibera n. 129 del 21 marzo 2013 concernente i compensi mensili dei consiglieri abbia stabilito due tipi di importi, distinti sulla base delle voci indennità di carica e di funzione; in particolare risulta prevista per il presidente un'indennità di carica pari a 3.000 euro ed un'indennità di funzione pari a 7.000 euro, per il vice presidente, per il segretario e per il tesoriere un'indennità di carica pari a 3.000 euro ed un'indennità di funzione pari a 4.000 euro, mentre per il consigliere è prevista soltanto un'indennità di carica per un importo pari a 3.000 euro;

considerato altresì che alla Camera dei deputati, in sede referente presso la Commissione XII (Affari Sociali), è in corso di esame l'AC 3868, recante "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute", che prevede all'articolo 7 l'abrogazione degli articoli da 14 a 30, 32 e da 35 a 45 della legge n. 396, nonché la sostituzione dell'articolo 46 della medesima, consistente nel passaggio al Ministero della salute dell'esercizio della vigilanza sull'ordine nazionale dei biologi. In particolare la delega (articolo 7, comma 3) prevede che: "Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti necessari all'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2. Entro il termine di cui al periodo precedente il Ministro della salute, sentito il Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi, adotta altresì gli atti necessari all'articolazione territoriale dell'Ordine dei biologi e nomina i commissari straordinari per l'indizione delle elezioni secondo le modalità previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, in quanto applicabile. Il Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge resta in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente; il rinnovo avviene con le modalità previste dalle disposizioni legislative vigenti al momento delle elezioni e dai relativi provvedimenti attuativi". Ciò in palese spregio delle decisioni del Consiglio di Stato che hanno annullato gli atti dell'elezione dei componenti dell'ordine nazionale dei biologi e di conseguenza in violazione della norma vigente contenuta nell'articolo 20 della legge n. 396 del 1967 che invece prevede la nomina da parte del Ministero della giustizia del commissario straordinario;

considerato infine che, a parere degli interroganti, risulta evidente la necessità di conoscere gli intendimenti del Ministro al fine di comprendere se entrambi gli organi rappresentativi della professione di biologo debbano intendersi sciolti per effetto delle sentenze del Consiglio di Stato n. 3426 e n. 3427 del 2016 o se viceversa debba tollerarsi l'imbarazzante situazione venutasi a creare a seguito dell'elezione dei membri apicali dell'ordine nazionale dei biologi, così come confermata dalle vicende giudiziarie di natura penale che vedono coinvolti gli esponenti citati,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se non intenda procedere in tempi rapidi alla nomina del commissario straordinario in sostituzione degli organi decaduti, al fine di consentire la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio e per tutelare gli interessi di tutti i biologi iscritti all'albo, nonché per scongiurare l'ulteriore violazione delle norme che presiedono al corretto e legittimo svolgimento delle funzioni ed attività dell'ente di diritto pubblico, qual è appunto l'ordine nazionale dei biologi.

(4-06571)

SANTANGELO, GAETTI, MANGILI, CAPPELLETTI, TAVERNA, DONNO, PAGLINI, BERTOROTTA, PUGLIA, SCIBONA, CA-

STALDI, MORONESE, SERRA, MARTON, CRIMI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

i buoni fruttiferi postali (BFP) sono titoli emessi dalla Cassa depositi e prestiti, garantiti dallo Stato italiano, e collocati in esclusiva da Poste italiane;

la disciplina sui buoni postali fruttiferi era contenuta nel libro III, capo VI, del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, testo unico in materia postale, poi sostituita dal decreto ministeriale 19 dicembre 2000, attualmente in vigore. I BFP (istituiti con decreto-legge 26 dicembre 1924, n. 2106, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597) costituiscono titoli nominativi rimborsabili a vista presso l'ufficio di emissione ed entro 6 giorni negli altri sportelli delle Poste italiane (artt. 1, comma 1, e 5 del decreto ministeriale 19 dicembre 2000; artt. 171 e 178 del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973), come peraltro indicato nel titolo stesso;

i BFP come disposto dall'art. 1, comma 4, del decreto ministeriale possono essere intestati a più soggetti, con loro facoltà di compiere operazioni anche separatamente, cosiddetta clausola PFR, ovvero "pari facoltà di rimborso". Ai sensi della norma transitoria, tali disposizioni si applicano anche ai buoni postali già emessi (art. 10 del decreto ministeriale 19 dicembre 2000). Per i BFP, in quanto titoli nominativi, per quanto non diversamente disposto dalle norme speciali, trova applicazione la disciplina sui titoli di credito (artt. 1992 e 1993 del codice civile) ed in particolare sui titoli nominativi, in virtù della quale "il possessore di un titolo nominativo è legittimato al diritto in esso menzionato per effetto dell'intestazione a suo favore, contenuta nel titolo" (art. 2021 del codice civile);

negli ultimi mesi, però, molti cittadini titolari di BFP cointestati e con clausola di PFR, recatisi presso gli uffici postali per riscuotere le somme spettanti dopo la morte di un cointestatario, si sono visti negare il pagamento dell'importo che sarebbe stato loro dovuto secondo le condizioni sottoscritte all'atto dell'acquisto e riportate sui titoli in loro possesso;

considerato che:

la clausola attribuisce a ciascuno dei contitolari, in possesso del buono, il diritto riscuotere il titolo per intero previa semplice presentazione del titolo. In virtù di tale clausola, il diritto di rimborso del titolo è quindi un diritto disgiunto che ciascuno dei contitolari può esercitare autonomamente sull'intero, previa presentazione del titolo in originale;

recentemente si ravvisano particolari problemi di riscossione presso le Poste italiane di quei buoni postali fruttiferi cartacei con la clausola PFR nel caso in cui uno dei due cointestatari sia deceduto;

considerato inoltre che:

come segnalato da molti cittadini, al momento della riscossione dei titoli presso gli sportelli degli uffici delle Poste italiane viene richiesto al contitolare superstite la presentazione della documentazione sulla successione e la presenza fisica di tutti gli eredi;

a parere degli interroganti, tale pretesa appare in realtà del tutto destituita di fondamento posto che gli eredi subentrano nella posizione del *de*

cuius senza che tale successione possa impedire od escludere i diritti dei terzi, ovvero del contitolare superstite;

al comma 1, lettera *i)*, dell'articolo 12 del testo unico sulle successioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modifiche e integrazioni, relativamente ai beni che non concorrono a formare l'attivo ereditario, il legislatore afferma che i titoli garantiti dallo Stato, come i buoni fruttiferi postali che hanno la garanzia della Cassa depositi e prestiti, non sono compresi nell'attivo ereditario, quindi non devono essere inseriti nella dichiarazione di successione;

risulta agli interroganti che la risoluzione del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze n. 115/E del 13 luglio 1999 assimila in tutto e per tutto il trattamento dei buoni fruttiferi postali agli altri titoli di Stato, che per questa ragione devono essere esclusi dalla denuncia di successione, ma al tempo stesso prevede esplicitamente la sottoscrizione di una "dichiarazione di esonero" dall'obbligo di denuncia di successione, finalizzata, appunto, al rimborso dei buoni fruttiferi postali;

la giurisprudenza di merito ha condannato Poste italiane SpA al rimborso del titolo nei confronti del contitolare superstite, in tutti i casi in cui il buono postale fruttifero fosse dotato della clausola PFR (Tribunale di Cosenza 2 luglio 2010 e 31 gennaio 2011),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se non ritenga opportuno accertare se Poste italiane SpA impedisca o ritardi il pagamento di buoni fruttiferi cartacei, cointestati e con clausola di PFR, facendo ricorso ad oneri contrari alle clausole contenute nel titolo di riscossione stesso;

se ritenga illegittima la richiesta di presentazione della denuncia di successione da parte di Poste italiane SpA, nei confronti del cointestatario superstite per il rimborso dei titoli BFP, alla luce della citata risoluzione n. 115/E del 13 luglio 1999, e, nel caso, quali iniziative di competenza intenda assumere, affinché venga rispettata la normativa vigente.

(4-06572)

GIARRUSSO, DONNO, CAPPELLETTI, MORONESE, PAGLINI, LEZZI, BUCCARELLA, AIROLA, PUGLIA, SANTANGELO - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

in data 25 ottobre 2016 è pervenuta la risposta all'atto di sindacato ispettivo 4-04528, presentata dal primo firmatario del presente atto, in cui si chiedeva se il signor Paolo Rosario De Stefano, condannato per il reato di cui all'art. 416-*bis* del codice penale e scarcerato in data 19 agosto 2015, avesse beneficiato dell'istituto della liberazione anticipata speciale, prevista dal decreto-legge n. 146 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2014 (cosiddetto Svuotacarceri);

il signor De Stefano è considerato uno dei *boss* di maggior di importanza della 'ndrangheta, tanto da essere inserito nell'elenco dei 30 latitanti più pericolosi d'Italia ed essere detenuto in regime di 41-*bis*;

considerato che, a quanto risulta agli interroganti:

dalla citata risposta, emerge che il signor Paolo Rosario De Stefano, durante il periodo di esecuzione della pena, ha beneficiato dell'istituto della liberazione anticipata per un ammontare complessivo di 750 giorni, con conseguente scarcerazione avvenuta in data 19 agosto 2015;

in tale risposta, si afferma, altresì, che al signor De Stefano è stata applicata la liberazione anticipata speciale *ex* art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 146 del 2013, con riferimento al triennio 2010-2013; ciò ha comportato, in aggiunta alla detrazione di pena di 45 giorni per ogni semestre di detenzione prevista dagli artt. 54 e 69-*bis* della legge n. 354 del 1975, il riconoscimento con efficacia retroattiva di una maggiore detrazione di pena di 30 giorni per ogni semestre di detenzione; tutto questo in conseguenza del fatto che, in sede di conversione del decreto-legge n. 146 del 2013, non è stata esclusa l'applicabilità della liberazione anticipata speciale retroattiva ai condannati per taluno dei reati previsti dall'art. 4-*bis* della legge n. 354 del 1975, diversamente da quanto accaduto con riferimento alla liberazione anticipata speciale futura, di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 146 del 2013;

ne consegue che tutti i condannati per taluno dei reati di cui all'art. 4-*bis* della legge n. 354 del 1975 potrebbero aver beneficiato della maggior detrazione di pena di 30 giorni per ogni semestre di detenzione, in aggiunta ai 45 giorni di detrazione di cui agli artt. 54 e 69-*bis* della legge n. 354 del 1975,

si chiede di sapere:

se risulti al Ministro in indirizzo l'applicazione della liberazione anticipata speciale con effetto retroattivo *ex* art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 146 del 2013 a tutti i condannati per taluno dei reati previsti dall'art. 4-*bis* della legge n. 354 del 1975;

se risulti quale sia il numero dei condannati per ciascuno dei reati previsti dall'art. 4-*bis* della legge n. 354 del 1975 che hanno beneficiato della liberazione anticipata speciale, con effetto retroattivo *ex* art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 146;

se, tra i condannati per i reati previsti dall'art. 4-*bis* della legge n. 354 del 1975 che hanno beneficiato della liberazione anticipata speciale, con effetto retroattivo *ex* art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 146, vi siano condannati per il reato di cui all'art. 416-*bis* del codice penale;

quali siano i nomi dei condannati per il reato di cui all'art. 416-*bis* del codice penale che hanno beneficiato della liberazione anticipata speciale, con effetto retroattivo *ex* art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 146 del 2013.

(4-06573)

BERTUZZI - *Al Ministro della giustizia* -

(4-06574)

(*Già* 3-00491)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-03258, del senatore Cardiello, sulla realizzazione di collegamenti stradali e ferroviari verso la città di Matera capitale europea della cultura nel 2019;

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-03257, delle senatrici Pelino e Rizzotti, sui prodotti da tabacco di nuova generazione.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 707ª seduta pubblica del 25 ottobre 2016, a pagina 89, l'annuncio: "Parlamento europeo, trasmissione di documenti" si ha per non apposto.